



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE V

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL Servizio 12

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 93 del 06/11/2010

Del Registro Generale n. 2171 del 1 DIC. 2010

OGGETTO: AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE E MONITORAGGIO AMBIENTALE DEL COMUNE DI CAPACCIO - INSTALLAZIONE DI N.1 TELECAMERA IN LOCALITÀ LICINELLA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A..

SETTORE V POLIZIA LOCALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Antonio RINALDI
(Decreto di nomina del Sindaco del 17/05/2010 – Prot. n°21100)

Visto l'Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Viste le deliberazioni di G.C. n.193 del 05/05/2010 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione bilancio 2010 e affidamento Peg ai responsabili dei settori e dei servizi fino al 31/12/2010;

Visto il Decreto Sindacale prot. n.21100 del 17-05-2010, con il quale il Sindaco ha prorogato l'affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e dei settori del Comune fino al 31/12/2010, salvo revoca anticipata e agli stesi patti e condizioni di cui al precedente decreto;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Considerato

Che uno degli obiettivi primari dell'amministrazione è quello di creare condizioni di sicurezza nel territorio comunale con individuazione di strutture idonee per permettere interventi decisivi al generarsi di situazioni "critiche";

Che l'amministrazione Comunale ed in particolare i residenti della contrada Licinella hanno richiesto l'installare di una telecamera sulla Piazza antistante la Chiesa "Santa Maria Assunta" Loc. Licinella anche in considerazione che detta chiesa, inaugurata da pochi mesi ha subito di recente dei furti, in particolare sono state asportate le grondaie in rame collocate sulle pareti esterne dell'edificio ed ignoti si sono introdotti nella stessa chiesa raggiungendo il campanile;

Preso atto

Ch la Telecom Italia S.p.A. attualmente detiene la manutenzione del sistema di video sorveglianza territoriale tra cui le telecamere ed il software;

Visto l'art. 57, comma 3, lettera b) del codice dei contratti, emanato con D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii. che consente la procedura negoziata nel caso di ampliamento di forniture, qualora il cambiamento del fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquisire materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego e la manutenzione comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;

Riscontrato

Che ricorrono i presupposti per la procedura negoziata, di cui all'art.57, comma 3, lettera b) del codice dei contratti pubblici emanato dal D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e pertanto di affidare l'installazione di n°1 Telecamera da installarsi in Piazza Santa Maria Assunta – Località Licinella, collegata al videosever mediante una tratta wireless, alla ditta Telecom Italia S.p.A. come da proposta presentata ed acquisita agli atti con prot. gen. n°21131/2010;

Dato atto che prima di procedere alla stipula del contratto di appalto ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. N.267/2000 recante il TUEL bisogna indicare: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le sue clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

Visto lo statuto comunale vigente;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento comunale sui contratti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;


Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui s'intende integralmente riportato e trascritto;

2. Di impegnare come impegna la somma di € 9.663,83, per i motivi meglio specificati in premessa;
3. Di far gravare la spesa sull'intervento n°2030105.10 del bilancio, in corso che offre disponibilità;
4. Di affidare alla TELECOM ITALIA S.p.A., ai sensi dell'art. 57, comma 7, lett. b) del D.L.gs. n.163/06 e ss.mm.ii. l'installazione di una telecamera da posizionarsi nei pressi della Chiesa "Santa Maria Assunta" Località Licinella, come da soluzione progettuale presentata dalla stessa Telecom Italia che si allega alla presente quale parte integrante, mediante la sottoscrizione, di un contratto di locazione finanziaria tramite la soc. teleleasing, della durata di anni cinque, con l'ammortamento del costo tramite il pagamento di canoni di locazione direttamente su bolletta Telecom Italia, senza impegno di capitali iniziali, alle seguenti condizioni;
 - valore del bene oggetto di fornitura con sistema di locazione € 9.633,83 IVA inclusa;
 - nessun addebito alla stipula del contratto;
 - rate di leasing mensili da € 127,78 oltre IVA con addebito bimestrale su bolletta Telecom;
 - Spese di istruttoria pratica 92,96 oltre IVA;
 - Polizza Assicurativa annua € 43,75 oltre IVA;
 - Imposta di Bollo 14,62;
 - Riscatto finale € 62,50 oltre IVA;
5. di dare atto che la Telecom Italia S.p.A., deve assicurare la manutenzione in garanzia per 24 mesi a partire dalla data di collaudo;
6. Di procedere alla stipula del contratto di appalto precisando che esso:
 - a. È inteso a creare sicurezza sul territorio per prevenire fenomeni di criminalità ed atti vandalici;
 - b. Che ha per oggetto l'installazione di una telecamera da posizionarsi nei pressi della Chiesa "Santa Maria Assunta" Località Licinella mediante la sottoscrizione di un contratto di locazione finanziaria della durata di anni cinque;
 - c. Che si stipula mediante scrittura privata;
 - d. Che le clausole essenziali sono quelle contenute nella soluzione progettuale e nel contratto di appalto;
 - e. Che la scelta del contraente è avvenuta mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 3, lett. b) del D.L.gs. n.163/06 e ss.mm.ii.;
7. di dare atto che la proposta commerciale prevede la sottoscrizione di un contratto di locazione finanziaria, tramite la soc. teleleasing, della durata di cinque anni che consente l'ammortamento del costo tramite il pagamento di canoni di locazione direttamente su bolletta Telecom Italia, senza impegno di capitale iniziale e secondo le condizioni sopra riportate;
8. Di richiedere all'Ufficio Ragioneria, per l'esecutività, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267 e di prevedere la spesa nel bilancio degli anni successivi;
9. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti;

Il Responsabile del Servizio
Cap. Antonio Rinaldi





DMO.PS.ES/S1
Area Commerciale Campania
Centro Direzionale Isola F6 - 80143 Napoli

COMUNE DI CAPACCIO
POLIZIA MUNICIPALE

17 MAG. 2010

Prot. N. 21131

Si prega di citare nella risposta il
numero di prot. 089 za del 12 maggio 2010

Spett. le
Comune di Capaccio (SA)
SEDE

Oggetto: Ampliamento Videosorveglianza Territoriale.

Facciamo seguito ai colloqui intercorsi, nonché alla Vostra richiesta progettuale relativa all'ampliamento del sistema di videosorveglianza territoriale in uso, per trasmetterVi di seguito la soluzione individuata.

In particolare è prevista l'installazione di n°1 telecamera in piazza Santa Maria Assunta - Località Licinella, collegata al videosever centrale mediante una tratta wireless Hiperlan.

Dettaglio della fornitura:

Descrizione	Quantità
Apparato della marca Alvarion modello BreezeNET B10 Base Unit/Remote Bridge 5.4 GHz, composto da una Outdoor Unit (ODU) con antenna integrata da 20 dBi 10.5° e da una Indoor Unit (IDU). Traffico netto FTP fino a 10 Mb/s (5 uplink + 5 downlink).	2
Telecamera Speed-dome Day/Night della marca Mesa modello TEM-5026, da esterno completa di staffa a muro e custodia da esterno, dotata di CCD Sony (FCB-EX980P) 1/4" (752Hx582V), risoluzione 480TVL sensibilità minima 0,7Lux a colori e 0,01Lux in modalità b/n, obiettivo zoom 26x ottico, 12x digitale (f3.5-91), angolo di visione W54° - T2,2°, BLC selezionabile (Off/Auto), AGC selezionabile (Auto/Manual), autoiris, autofocus, auto brightness control, AWB, filtro IR, auto slow shutter, gestione privacy zone (max 24 zone), brandeggio orizzontale 360° continuo con velocità regolabile da 0,4 a 320°/sec, brandeggio verticale 90° con auto flip con velocità regolabile da 0,4 a 150°/sec., 128 posizioni di preset, 1 tour (max 32 preset), 4 pattern, OSD function (Menù a schermo), Path memory function (memorizzazione movimento e riproduzione), 7 IN e 2 OUT allarmi. Grado di protezione IP66. Temperatura di esercizio -40°C +60°C. Alimentazione 24Vac. Potenza 50W. Assorbimento 2,5A.	1
Videosever 1 canale video PAL, 1 ingresso BNC della marca Axis modello M7001, JPEG/H.264 25fps@720x576. Motion detection. PoE. completo di midspan.	1
Postazione di lavoro Singola in Cat. 6 UTP, compreso posa cavo, posa connettori RJ45, posa placca, attestazione e certifica cavi in ambiente sanitario/storico/officina	3
Staffa da parete a "L" in acciaio zincato	2
Cassetta in PVC di dimensione 300x200mm + accessori	1
Switch desktop equipaggiato con n. 5 porte RJ45 10/100Mbps	1
Interruttore automatico modulare magnetotermico differenziale, Icn=6 kA (rif. CEI 23,18), sganciatore magnetotermico con curva C, dispositivo differenziale in classe AC, bipolare I _{dn} (A) / I _n (A) 0,03 / <=16	1



DMO.PS.ES/S1

Area Commerciale Campania

Centro Direzionale Isola F6 - 80143 Napoli

Switch desktop equipaggiato con n. 5 porte RJ45 10/100Mbps	1
Cavo tripolare in rame tipo FG7OR, per distribuzione energia, non propagante la fiamma secondo CEI 20-35 Sezione nominale 2,5 mm ²	60
Canalina in PVC 40x30 mm	60

CONDIZIONI ECONOMICHE

Prezzo di vendita, comprensivo di posa in opera, € 6.250,00

In alternativa all'acquisto diretto può essere sottoscritto un contratto di Locazione Finanziaria della durata di 5 anni, le cui condizioni commerciali sono:

- Nessun addebito alla stipula del contratto
- Rata di leasing di € 127,78 mensili, addebitata su bolletta Telecom Italia
- Una Tantum per spese di istruttoria pratica e bolli € 107,58
- Premio annuo di assicurazione € 43,75
- Riscatto finale di € 62,50

CONDIZIONI DI FORNITURA

1. Modalità di pagamento: **Vendita 100% a 30 gg.** data fattura emessa a seguito ultimazione attività.
Leasing con addebito su bolletta bimestrale di Telecom Italia.
2. Tutti gli importi sono espressi in Euro e sono al netto dell'IVA.
3. Validità offerta: 30 gg. data presente.
4. Tempi di realizzazione circa 45 giorni (salvo il meglio).
5. A garanzia dell'applicazione delle normative sulla Sicurezza sul lavoro (art. 26 D.Lgs 81/2008 e D.Lgs 106/2009), restiamo in attesa di ricevere dal Committente la dichiarazione contenente dettagliate informazioni sulla presenza ovvero l'assenza di rischi specifici e/o da interferenza nei siti interessati dalle attività tecniche. L'assenza di tale dichiarazione non consentirà l'inizio di alcuna attività tecnica on site
6. Dai prezzi esposti sono esclusi: rete di collegamento linee esterne operatore, altri oneri, opere murarie e tutto quanto non esplicitamente riportato nella presente offerta.

Il funzionario commerciale a Voi dedicato, Mariano Zambrano, tel. 335-5647353, è disponibile per eventuali ulteriori chiarimenti.

Nell'attesa di un Vostro cortese riscontro, cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti.

Telecom Italia Spa
Domenico Fusco

COMUNE DI CAPACCIO - Provincia di Salerno
Settore V - Polizia Locale

preventivo pr.21131/2010

Oggetto: Sviluppo preventivo TELECOM per installazione n°1 Telecamera in Piazza S. Maria Assunta
loc. Licinella

	IVA esclusa	Totale IVA incl
Valore del Bene con pagamento in unica soluzione	€ 6.250,00	€ 7.500,00
Valore del bene con sistema di locazione	€ 8.055,63	€ 9.663,83

Rata di Leasing Mensile di € 127,78 oltre iva con addebito bimestrale su bolletta telecom

	€	€	€	€	€
30 RATE BIMESTRALI DI LEASING	255,56	7.666,80	9.200,16		
5 PREMIO ASSICURATIVO	43,75	218,75	262,50		
1 SPESE ISTRUTTORIA PRATICA	92,96	92,96	111,55		
1 IMPOSTA DI BOLLO	14,62	14,62	14,62		
1 RISCATTO FINALE	62,50	62,50	75,00		
Totale di riga	€ 8.055,63	€ 9.663,83			

totale IVA esclusa

non soggetto a

MODALITA' DI PAGAMENTO

		Totale per anno iva inclusa			
1	1° Anno	2010 - 6 bimestri	€ 1.840,03	€ 178,67	€ 2.018,70
2	2° Anno	2011 - 6 bimestri	€ 1.840,03	€ 52,50	€ 1.892,53
3	3° Anno	2012 - 6 bimestri	€ 1.840,03	€ 52,50	€ 1.892,53
4	4° Anno	2013 - 6 bimestri	€ 1.840,03	€ 52,50	€ 1.892,53
5	5° Anno	2014 - 6 bimestri	€ 1.840,03	€ 127,50	€ 1.967,53
	Totale di riga	€ 9.200,16	€ 463,67	€ 9.663,83	





**CONTRATTO DI
 LOCAZIONE FINANZIARIA
 DI BENI MOBILI**

N.
 a cura di TELELEASING S.p.A.

DATI DELL'UTILIZZATORE

Denominazione/ragione sociale o nominativo

Sede legale o residenza - Località CAP Prov.

Via/corso/piazza Tel Fax

Cod. Fisc. Partita IVA

Indirizzo a cui spedire le fatture: n. tel. su cui addebitare i canoni:

E-mail o Località: Prov. CAP Via/corso/piazza

**DATI DEL RAPPRESENTANTE/I
 AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO**

Cognome e nome Cognome e nome

Luogo di nascita Prov. Luogo di nascita Prov.

Data di nascita Data di nascita

Indirizzo di residenza CAP Indirizzo di residenza CAP

Luogo di residenza Prov. Luogo di residenza Prov.

Doc. d'identificazione numero Doc. d'identificazione numero

Rilasciato a il Rilasciato a il

Codice fiscale Codice fiscale

L'Utilizzatore, come sopra rappresentato, chiede di ottenere in locazione finanziaria i beni mobili qui di seguito descritti, dando fin d'ora a tale scopo a TELELEASING S.p.A. (Concedente), ove questi accetti la richiesta, mandato irrevocabile d'acquistarli presso TELECOM ITALIA S.p.A. o altro Fornitore.

DESCRIZIONE E MARCA DEI BENI

STATO DEI BENI Nuovi Ricondizionati In situ **DI CUI SATELLITARI: €** **+ IVA**

VALORE CAPITALE: € **+ IVA** **DI CUI PC PORTATILI/PALMARI: €** **+ IVA**

Luogo d'installazione dei beni:

LOCALI: di proprietà dell'Utilizzatore di proprietà di terzi (vedere Condizioni Generali, Art. 7)

CONDIZIONI DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

Tasso Leasing (nominale annuo)

CANONE ANTICIPATO: Costante Indicizzato EURIBOR 3 m. 365 (vedi Condizioni Generali, Art. 8) **DURATA DEL CONTRATTO: n.** **bimestri**

VALORE DEL CANONE: € 0,00 x % = € 0,00 + IVA
(valore capitale) (coefficiente) (valore canone netto)

CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO: € 0,00 x = € 0,00 + IVA
(valore canone netto) (n. bimestri) (valore contratto netto)

VALORE DELL'OPZIONE D'ACQUISTO: € 0,00 x 1 % = € 0,00 + IVA
(valore capitale) (aliquota) (valore opzione d'acquisto)

PREMIO ASSICURATIVO ANNUO: € 0,00 + IVA
(valore premio assicurativo netto)

SPESE DI ISTRUTTORIA: € 0,00 + IVA **IMPOSTA DI BOLLO: €** **14,62**

L'Utilizzatore, dichiarando che il rapporto è instaurato per se stesso e di essere rappresentato da persona/e con i necessari poteri, ed il Concedente convengono e stipulano quanto sopra indicato, secondo le Condizioni Generali in appresso riportate, lette ed approvate.

Luogo e data della richiesta	Milano, data della stipula.....
L'UTILIZZATORE: (Timbro dell'Utilizzatore e firma del rappresentante/i con i necessari poteri)	IL CONCEDENTE: TELELEASING S.p.A.
APPROVAZIONE SPECIFICA: L'Utilizzatore dichiara d'approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il disposto dei seguenti articoli: Art. 3) Consegna, installazione ed attivazione dei beni - Art. 4) Garanzie sui beni - Art. 5) Decorrenza e cessazione della locazione finanziaria - Art. 6) Restituzione dei beni - Art. 7) Corrispettivo del contratto e modalità di pagamento - Art. 8) Indicizzazione del canone di locazione finanziaria - Art. 9) Opzione d'acquisto dei beni - Art. 10) Tutela della proprietà dei beni - Art. 11) Assicurazione sui beni - Art. 12) Uso e manutenzione dei beni - Art. 13) Riparazioni, deterioramenti, danneggiamenti, perdita dei beni - Art. 14) Divieto per l'Utilizzatore di cessione del contratto e/o dei relativi beni - Art. 15) Clausola risolutiva espressa e recesso del Concedente - Art. 16) Facoltà del Concedente di cessione del contratto e/o dei correlati diritti - Art.18) Clausola fiscale - Art. 20) Foro convenzionale - Art. 21) Richieste di contributi pubblici - Art. 22) Diritto di modificare unilateralmente le condizioni praticate. Con riferimento alle informative ricevute (Art. 13 D.Lgs. 196/03; Art. 5 Codice deontologico), si esprime il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, da parte di Teleleasing S.p.A., alla loro comunicazione al soggetto/categorie di soggetti indicati ed al trattamento da parte loro, e nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie ove ne ricorrano i presupposti.	Si allegano: <input type="checkbox"/> Certificato C.C.I.A.A. <input type="checkbox"/> Fotocopia certificato iscrizione Abbi Professionali <input type="checkbox"/> Fotocopia documento attribuzione Codice Fiscale e Partita IVA <input type="checkbox"/> Fotocopia ordine e deliberazione Ente Pubblico <input type="checkbox"/> Fotocopia documento d'identificazione e tesserino Codice Fiscale di chi rappresenta l'Utilizzatore
Luogo e data della richiesta e dell'approvazione	RISERVATO A TELECOM ITALIA S.p.A. o altro Fornitore per autentica della firma e identificazione del/i rappresentante/i
L'UTILIZZATORE: (Timbro dell'Utilizzatore e firma del rappresentante/i con i necessari poteri)	Firma del venditore
	N.



DATI DELL'UTILIZZATORE

Denominazione/ragione sociale o nominativo

Sede legale o residenza - Località CAP Prov.

Via/corso/piazza Tel Fax

Cod. Fisc. Partita IVA

Indirizzo a cui spedire le fatture: n. tel. su cui addebitare i canoni:

E-mail o Località: Prov. CAP Via/corso/piazza

**DATI DEL RAPPRESENTANTE/I
AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO**

Cognome e nome	Cognome e nome
Luogo di nascita Prov.	Luogo di nascita Prov.
Data di nascita	Data di nascita
Indirizzo di residenza CAP	Indirizzo di residenza CAP
Luogo di residenza Prov.	Luogo di residenza Prov.
Doc. d'identificazione numero	Doc. d'identificazione numero
Rilasciato a il	Rilasciato a il
Codice fiscale	Codice fiscale

L'Utilizzatore, come sopra rappresentato, chiede di ottenere in locazione finanziaria i beni mobili qui di seguito descritti, dando fin d'ora a tale scopo a TELELEASING S.p.A. (Concedente), ove questi accetti la richiesta, mandato irrevocabile d'acquistarli presso TELECOM ITALIA S.p.A. o altro Fornitore.

DESCRIZIONE E MARCA DEI BENI

STATO DEI BENI Nuovi Ricondizionati In situ DI CUI SATELLITARI: € + IVA

VALORE CAPITALE: € + IVA DI CUI PC PORTATILI/PALMARI: € + IVA

Luogo d'installazione dei beni:

LOCALI: di proprietà dell'Utilizzatore di proprietà di terzi (vedere Condizioni Generali, Art. 10)

CONDIZIONI DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

Tasso Leasing (nominale annuo)

CANONE ANTICIPATO: Costante Indicizzato EURIBOR 3 m. 365 (vedi Condizioni Generali, Art. 8) DURATA DEL CONTRATTO: n. bimestri

VALORE DEL CANONE: € 0,00 x % = € 0,00 + IVA
(valore capitale) (coefficiente) (valore canone netto)

CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO: € 0,00 x = € 0,00 + IVA
(valore canone netto) (n. bimestri) (valore contratto netto)

VALORE DELL'OPZIONE D'ACQUISTO: € 0,00 x 1 % = € 0,00 + IVA
(valore capitale) (aliquota) (valore opzione d'acquisto)

PREMIO ASSICURATIVO ANNUO: € 0,00 + IVA (valore premio assicurativo netto) 0,00 + IVA

SPESE DI ISTRUTTORIA: € 0,00 + IVA IMPOSTA DI BOLLO: € 14,62

L'Utilizzatore, dichiarando che il rapporto è instaurato per se stesso e di essere rappresentato da persona/e con i necessari poteri, ed il Concedente convengono e stipulano quanto sopra indicato, secondo le Condizioni Generali in appresso riportate, lette ed approvate.

Luogo e data della richiesta	Milano, data della stipula
L'UTILIZZATORE: (Timbro dell'Utilizzatore e firma del rappresentante/i con i necessari poteri)	IL CONCEDENTE: TELELEASING S.p.A.
APPROVAZIONE SPECIFICA: L'Utilizzatore dichiara d'approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli Art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il disposto dei seguenti articoli: Art. 3) Consegna, installazione ed attivazione dei beni - Art. 4) Garanzie sui beni - Art. 5) Decorrenza e cessazione della locazione finanziaria - Art. 6) Restituzione dei beni - Art. 7) Corrispettivo del contratto e modalità di pagamento - Art. 8) Indicizzazione del canone di locazione finanziaria - Art. 9) Opzione d'acquisto dei beni - Art. 10) Tutela della proprietà dei beni - Art. 11) Assicurazione sui beni - Art. 12) Uso e manutenzione dei beni - Art. 13) Riparazioni, deterioramenti, danneggiamenti, perdita dei beni - Art. 14) Divieto per l'Utilizzatore di cessione del contratto e/o dei relativi beni - Art. 15) Clausola risolutiva espressa e recesso del Concedente - Art. 16) Facoltà del Concedente di cessazione del contratto e/o dei correlati diritti - Art. 18) Clausola fiscale - Art. 20) Foro convenzionale - Art. 21) Richieste di contributi pubblici - Art. 22) Diritto di modificare unilateralmente le condizioni praticate. Con riferimento alle informative ricevute (Art. 13 D.Lgs. 196/03; Art. 5 Codice deontologico), si esprime il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, da parte di Teleleasing S.p.A., alla loro comunicazione ai soggetti/categorie di soggetti indicati ed al trattamento da parte loro, e nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie ove ne ricorrano i presupposti.	<p>Si allegano:</p> <p><input type="checkbox"/> Certificato C.C.I.A.A.</p> <p><input type="checkbox"/> Fotocopia certificato iscrizione Albi Professionali</p> <p><input type="checkbox"/> Fotocopia documento attribuzione Codice Fiscale e Partita IVA</p> <p><input type="checkbox"/> Fotocopia ordine e deliberazione Ente Pubblico</p> <p><input type="checkbox"/> Fotocopia documento d'identificazione e tesserino Codice Fiscale di chi rappresenta l'Utilizzatore</p>
Luogo e data della richiesta e dell'approvazione	RISERVATO A TELECOM ITALIA S.p.A. o altro Fornitore per autentica della firma e identificazione del/i rappresentante/i
L'UTILIZZATORE: (Timbro dell'Utilizzatore e firma del rappresentante/i con i necessari poteri)	Firma del venditore
	N.

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI BENI MOBILI Tra TELELEASING (Concedente) e (Utilizzatore)

Art. 1) EFFICACIA DEL CONTRATTO

Le parti danno atto che il presente contratto si intende stipulato solo dopo che sia stato firmato anche dal CONCEDENTE.

Art. 2) OGGETTO DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA ED EVENTUALI AMPLIAMENTI

Il CONCEDENTE cede in locazione finanziaria all'UTILIZZATORE, che accetta, i beni sopra descritti appositamente acquistati dal CONCEDENTE presso il Fornitore su specifica richiesta dell'UTILIZZATORE stesso. L'UTILIZZATORE, ove ne ricorrano le condizioni, può chiedere al CONCEDENTE che sui beni già in locazione finanziaria venga effettuato un ampliamento; a tal fine, l'UTILIZZATORE si obbliga, ora per allora, a sottoscrivere il modulo "Ampliamento su contratto di locazione finanziaria di beni mobili" in cui sono riportate le relative condizioni.

Art. 3) CONSEGNA, INSTALLAZIONE ED ATTIVAZIONE DEI BENI

La consegna, l'installazione e l'attivazione dei beni presso l'UTILIZZATORE possono essere effettuate anche indirettamente dal Fornitore, secondo quanto tra loro convenuto. L'UTILIZZATORE si obbliga a prendere in consegna i beni non appena messi a sua disposizione e ad assumersi le eventuali spese e indennità correlate a ritardi nella presa in consegna, rinunciando sin d'ora ad avanzare pretese nei confronti del CONCEDENTE in caso di mancata o ritardata consegna; quindi, l'UTILIZZATORE formalizza senza riserva alcuna:
* l'accettazione dei beni in quanto pienamente rispondenti alle proprie esigenze ed all'uso cui sono destinati e privi di vizi che ne impediscano o limitino l'uso stesso ed il funzionamento;
* la conformità dei beni alle vigenti norme in materia antinfortunistica, antinquamento e di sicurezza sul lavoro;
* il recepimento delle debite istruzioni per l'uso ed il funzionamento corretti dei beni.
L'UTILIZZATORE dichiara di accettare che la consegna, l'installazione e l'attivazione dei beni possano venire certificate al CONCEDENTE da parte del Fornitore. Le eventuali spese di trasporto, installazione ed attivazione dei beni sono a carico dell'UTILIZZATORE, salvo diverso accordo. L'UTILIZZATORE si impegna a dichiarare espressamente al Fornitore la presenza o meno di eventuali rischi specifici nei locali destinati all'installazione dei beni e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività ai sensi dell'Art. 7 del Decreto Legislativo 19 Settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4) GARANZIE SUI BENI

E' esclusa la responsabilità del CONCEDENTE verso l'UTILIZZATORE e verso terzi per vizi dei beni, palesi ed occulti, originari e sopravvenuti, nonché per difetti di funzionamento, mancanza di qualità, inidoneità, anche assoluta e definitiva, al loro proprio uso. Il Fornitore presta direttamente all'UTILIZZATORE le garanzie di legge e di contratto previste per le forniture di beni, nonché quelle derivanti dalle vigenti norme in materia antinfortunistica, antinquamento e di sicurezza sul lavoro, relativamente ai beni forniti; in conseguenza di ciò, l'UTILIZZATORE è tenuto a rivolgersi direttamente al Fornitore per far valere le garanzie da questi prestate. Indipendentemente dalle garanzie prestate dal Fornitore, eventuali contestazioni o reclami relativi ai beni non esonerano l'UTILIZZATORE dall'obbligo del puntuale pagamento delle bimestralità di canone alle scadenze convenute, restando pertanto esclusa la facoltà dell'UTILIZZATORE di invocare la risoluzione del contratto o di chiedere al CONCEDENTE la riduzione del canone ed il risarcimento di danni.

Art. 5) DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

La locazione finanziaria decorre dalla data di attivazione dei beni così come attestato e certificato al CONCEDENTE e cessa di diritto al termine dell'ultimo bimestre della sua durata come sopra determinata, salvi i casi di risoluzione in appresso indicati.

Art. 6) RESTITUZIONE DEI BENI

Al verificarsi della cessazione della locazione finanziaria ed in assenza dell'esercizio del diritto d'opzione o del pagamento del relativo prezzo secondo quanto indicato nell'Art. 9, l'UTILIZZATORE è tenuto alla restituzione immediata, al CONCEDENTE o a chi da costui indicato, dei beni nel medesimo stato risultante al momento della loro consegna, salvo il normale deterioramento d'uso, escludendosi qualsivoglia indennità per eventuali addizionali o miglioramenti apportati; nel caso di inosservanza di questa clausola, l'UTILIZZATORE si rende responsabile di appropriazione indebita nei confronti del CONCEDENTE, al quale compete pertanto la facoltà di esercizio di ogni correlato diritto. Le eventuali spese di disinstallazione e trasporto dei beni sono a carico dell'UTILIZZATORE.

Art. 7) CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo del contratto è costituito dal prodotto del valore del canone netto per il numero di bimestri come indicato nel prospetto. Ciascun canone deve essere pagato dall'UTILIZZATORE anticipatamente rispetto alla maturazione della propria competenza bimestrale mediante addebito sulle fatture di Telecom Italia S.p.A. a tal fine, l'UTILIZZATORE autorizza espressamente il CONCEDENTE a richiedere a Telecom Italia S.p.A. l'addebito di ciascun canone, e di ogni altro importo dovuto per effetto del presente contratto, sulla fattura relativa al bimestre solare in cui scade il pagamento, riconoscendo pertanto tale forma di pagamento quale unica a ciò convenuta tra le Parti, ed accettando, per il canone di locazione finanziaria, l'applicazione delle condizioni di pagamento stabilite nelle Condizioni Generali di Abbonamento al Servizio di Telefonia attualmente in vigore. In caso di ritardato pagamento, Telecom Italia S.p.A. è autorizzata ad addebitare indennità di mora, come previste dalle sopraccitate Condizioni.

Anche in deroga al disposto degli Artt. 1193 e 1194 del Codice Civile, il CONCEDENTE si riserva la facoltà di imputare quanto a qualsiasi titolo corrisposto dall'UTILIZZATORE a copertura di eventuali interessi di mora e spese e, successivamente, alle bimestralità di canone, ad iniziare da quelle scadute da maggior tempo. Nel caso di variazioni d'importo della fornitura prima della consegna, il canone di locazione finanziaria viene conseguentemente adeguato, con esclusione della facoltà dell'UTILIZZATORE di invocare la risoluzione del contratto, e con l'applicazione dell'Art. 15 nel caso di mancata presa in consegna dei beni. Le contestazioni che dovessero esser sollevate dall'UTILIZZATORE, o comunque sorgere tra le Parti, non esonerano l'UTILIZZATORE dall'obbligo del puntuale pagamento delle bimestralità di canone alle scadenze convenute. E' in facoltà del CONCEDENTE ridurre l'importo del canone, dandone comunicazione all'UTILIZZATORE.

Art. 8) INDICAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Qualora, nelle condizioni della locazione finanziaria, l'UTILIZZATORE abbia chiesto il canone indicizzato, questo varierà in relazione all'andamento del parametro di riferimento iniziale, rappresentato dalla media aritmetica calcolata sui valori giornalieri dell'EURIBOR 3 mesi, base 365, del mese solare rilevato sul quotidiano "Il Sole 24 ore", alla data di richiesta del presente contratto ovvero, in mancanza, alla data del giorno immediatamente antecedente. In tal caso, il CONCEDENTE provvede all'adeguamento del corrispettivo di ciascun canone secondo i criteri e le modalità seguenti:

- rilevazione del parametro di riferimento in vigore alla fine di ciascun bimestre;
- rilevazione della differenza fra la media sub a) ed il parametro di riferimento iniziale del contratto;
- applicazione al debito residuo in linea capitale, risultante dal piano di ammortamento finanziario, della differenza sub b), moltiplicata per i giorni del calendario civile di durata del canone e divisa per il coefficiente fisso 36.500 (trentaseimiladuecento);
- emissione del relativo documento contabile (fattura di addebito ovvero nota di accredito, a seconda del caso);
- adeguamento del canone di importo non superiore a Euro 5 (cinque) non viene immediatamente contabilizzato, ma integrato nell'adeguamento del bimestre successivo, fino a che l'importo dell'imponibile del documento contabile da emettere superi il suddetto limite minimo di Euro 5 (cinque).

Art. 9) OPZIONE D'ACQUISTO DEI BENI

L'UTILIZZATORE ha la facoltà d'acquisto dei beni nel loro complesso, al momento della cessazione della locazione finanziaria, al prezzo indicato e con le eventuali integrazioni di cui all'Art. 7, a condizione che abbia puntualmente adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto. Qualora l'UTILIZZATORE, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi al CONCEDENTE almeno 120 (centoventi) giorni prima della cessazione della locazione finanziaria, non dichiarasse esplicitamente che non intende acquistare i beni, la facoltà d'acquisto si considera tacitamente ed irrevocabilmente esercitata. Il prezzo d'opzione d'acquisto dei beni dev'essere corrisposto mediante addebito sulla fattura di Telecom Italia S.p.A. del bimestre immediatamente successivo alla cessazione della locazione finanziaria e in un'unica soluzione con le modalità e, in caso di pagamento effettuato in ritardo, con l'indennità di mora di cui all'Art. 7, che l'UTILIZZATORE dichiara di accettare a tale scopo. I beni vengono venduti nello stato in cui si trovano, con esclusione di qualsivoglia garanzia e responsabilità a carico del CONCEDENTE.

Art. 10) TUTELA DELLA PROPRIETA' DEI BENI

L'UTILIZZATORE si obbliga:
* a notificare agli eventuali terzi proprietari dei locali, entro 48 (quarantotto) ore dalla consegna ed installazione dei beni e mediante lettera raccomandata, da trasmettersi in copia al CONCEDENTE, che i beni stessi sono di proprietà del CONCEDENTE medesimo;
* a notificare al CONCEDENTE, entro 48 (quarantotto) ore dall'evento e mediante lettera raccomandata, la variazione del recapito di ubicazione dei beni e a non distogliere i beni dalla loro destinazione durante la durata del contratto;
* a rispettare e far rispettare il diritto di proprietà dei beni del CONCEDENTE, in particolare non costituendo pegno né altri vincoli pregiudizievole a tale diritto nonché a rispettare la legislazione nazionale e comunitaria in materia di protezione dell'ambiente e di appalti;
* a notificare al CONCEDENTE entro 48 (quarantotto) ore dall'evento e mediante lettera raccomandata, l'esecuzione di pignoramenti, sequestri o altri vincoli sui beni, nonché loro danni, alterazioni, deperimenti, perdite, sottrazioni, anche parziali indipendentemente dalla causa e fermo restando il disposto degli Artt. 4, 11 e 13.

Art. 11) ASSICURAZIONE SUI BENI

Il CONCEDENTE stipula, con Compagnia di sua scelta, una polizza di assicurazione sui beni per il loro intero valore contro i rischi derivanti da furto, incendio, danni diversi e responsabilità civile del CONCEDENTE medesimo; il relativo premio è a carico dell'UTILIZZATORE. Qualunque sia il valore dell'assicurazione e comunque sia determinato, la responsabilità dell'UTILIZZATORE verso il CONCEDENTE cessa solo dopo che quest'ultimo abbia conseguito l'intero risarcimento del danno subito. L'UTILIZZATORE dichiara quindi di accettare, senza eccezione alcuna, le clausole, le condizioni ed i termini della polizza assicurativa avuta in copia prima della sottoscrizione del presente contratto e comunque disponibile su http://www.teleleasing.it/foinsai_uk.pdf

Art. 12) USO E MANUTENZIONE DEI BENI

L'UTILIZZATORE, presi in consegna i beni, si obbliga:
* alla loro custodia presso il recapito indicato, o presso quello ove li abbia trasferiti, curandone la conservazione e la manutenzione con la dovuta diligenza;
* all'esclusivo uso proprio, senza apportare modifiche, innovazioni o addizionali che non siano state preventivamente autorizzate per iscritto dal Fornitore;
* al loro uso in conformità delle vigenti leggi e disposizioni, anche locali, applicabili;
* all'effettuazione delle denunce che fossero prescritte a causa della natura e dell'impiego dei beni;
* alla stipulazione con società di sua fiducia o eventualmente, con il Fornitore di un contratto di manutenzione dei beni per l'intera durata della locazione finanziaria, impegnandosi a rispettare integralmente tutte le condizioni previste; il relativo canone è a carico dell'UTILIZZATORE;
* al rilascio del consenso al CONCEDENTE, al Fornitore o a chi per essi, di procedere a visite periodiche presso il recapito di ubicazione dei beni, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi sopra descritti. L'UTILIZZATORE potrà quindi godere dei beni nel modo più ampio, ma ogni e qualsiasi onere, responsabilità o rischio direttamente e/o indirettamente connessi con il loro uso, ancorché derivanti da caso fortuito, forza maggiore o fatto di terzi, restano ad esclusivo carico dell'UTILIZZATORE stesso, il quale si obbliga, ora per allora, a mantenere il CONCEDENTE da ogni e qualsivoglia pregiudizio o molestia al riguardo.

Art. 13) RIPARAZIONI, DETERIORAMENTI, DANNEGGIAMENTI, PERDITA DEI BENI

L'UTILIZZATORE si obbliga ad effettuare a propria cura e spese, tramite il soggetto con cui ha stipulato il contratto di manutenzione di cui all'Art. 12, le necessarie riparazioni, anche straordinarie, dei beni, ed a rispondere dei deterioramenti, esclusi quelli correlati all'uso previsto, danneggiamenti, perdite e sottrazioni dei beni o di loro parti, fatta eccezione per i danni integralmente risarciti ai sensi della polizza di assicurazione di cui all'Art. 11. La necessità di riparare o sostituire i beni non esonera comunque l'UTILIZZATORE dall'obbligo del puntuale pagamento delle bimestralità di canone alle scadenze convenute, restando pertanto esclusa la facoltà dell'UTILIZZATORE di invocare la risoluzione del contratto, o di chiedere al CONCEDENTE la riduzione del canone ed il risarcimento di danni. In qualunque caso e per qualsivoglia causa o responsabilità si verifichi la perdita o la sottrazione totale dei beni, il presente contratto si risolve di diritto: in caso di deterioramenti, danneggiamenti, perdite o sottrazioni parziali dei beni con danno risarcito ai sensi della polizza di assicurazione di cui all'Art. 11, il CONCEDENTE si obbliga a ridurre il canone in vigore con decorrenza dalla data dell'evento proporzionalmente all'entità del danno medesimo. Il CONCEDENTE, ad avvenuto risarcimento da parte della Compagnia di Assicurazione, determina la differenza tra l'importo riconsociuto dalla stessa e il valore attualizzato al tasso Banca Centrale Europea del canone a scadere, incrementato degli interessi maturati, al tasso del contratto, tra la data di risoluzione o dell'evento nel caso di danno parziale e quella di incasso del risarcimento, ed emette nei confronti dell'UTILIZZATORE fattura o nota di credito per l'importo come sopra determinato.

Art. 14) DIVIETO PER L'UTILIZZATORE DI CESSIONE DEL CONTRATTO E/O DEI RELATIVI BENI

L'UTILIZZATORE non può, a nessun titolo e per nessun motivo, cedere a terzi il presente contratto e/o relativi beni, né sublocarli o trasferirne comunque il possesso o la detenzione.

Art. 15) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO DEL CONCEDENTE

Il CONCEDENTE si riserva la facoltà di dichiarare il presente contratto risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 e s. s. C.C. con semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di raccomandata A/R nei seguenti casi di inadempimento:

- ritardo o rifiuto di prendere in consegna i beni;
 - reiterato ritardo o mancato pagamento del corrispettivo, indennità di mora e quant'altro previsto all'Art. 7 delle presenti Condizioni Generali da parte dell'UTILIZZATORE;
 - violazione degli obblighi di custodia e di corretto utilizzo dei beni;
 - mancato rispetto degli Artt. 10 e 13;
 - violazione dell'obbligo di cessione del contratto e/o dei beni.
- In tutti i casi di risoluzione del presente contratto, e fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'UTILIZZATORE si obbliga:
- alla restituzione immediata, al CONCEDENTE o a chi da costui indicato, dei beni;
 - al pagamento immediato dei canoni scaduti e non ancora pagati;
 - al pagamento immediato, a titolo di penale, di un importo pari al valore attualizzato - al tasso Banca Centrale Europea vigente alla data di risoluzione - dei canoni a scadere;
 - al pagamento immediato delle indennità di mora di cui all'Art. 7 anche per i giorni compresi tra la risoluzione contrattuale ed il saldo degli importi comunque dovuti;
 - al pagamento immediato delle eventuali spese giudiziarie e generali in virtù del contratto.

E' comunque facoltà del CONCEDENTE, in luogo della risoluzione, chiedere l'esatto adempimento dell'obbligazione non adempita dall'UTILIZZATORE, procedendo eventualmente all'esecuzione coattiva dello stesso. Il CONCEDENTE si riserva altresì la facoltà di cedere al presente contratto, dandone comunicazione scritta all'UTILIZZATORE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel caso l'UTILIZZATORE venga ammesso a qualunque procedimento concorsuale, sia dichiarato fallito, cessi la propria attività o la ceda a terzi.

Art. 16) FACOLTA' DEL CONCEDENTE DI CESSIONE DEL CONTRATTO E/O DEI CORRELATI DIRITTI

Il CONCEDENTE ha la facoltà di cedere a terzi, in qualsiasi tempo, il presente contratto e/o i correlati diritti, anche parziali, che gliene derivano, ove consentito dalla legge, avendo già, ora per allora, il consenso dell'UTILIZZATORE. L'UTILIZZATORE accetta che la comunicazione di avvenuta cessione gli venga effettuata dal Cessionario.

Art. 17) ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

Al sensi e per gli effetti della normativa antiriciclaggio tempo per tempo vigente, l'UTILIZZATORE ed il suo rappresentante/si obbligano a fornire le Informazioni e i documenti previsti: a tale scopo resta fin d'ora inteso che, salvo diversa comunicazione, l'apertura, la variazione e la chiusura del rapporto contrattuale verranno considerate disposte dallo stesso rappresentante/si.

Art. 18) CLAUSOLA FISCALE

Le Parti dichiarano che, al fine dell'imposta di registro, le operazioni relative al presente contratto sono soggette ad IVA a carico dell'UTILIZZATORE, ove consentito dalla legge. Ogni onere fiscale, diretto o indiretto, presente e futuro, comunque correlato con il presente contratto e/o con i relativi beni è a carico dell'UTILIZZATORE.

Art. 19) ELEZIONI DI DOMICILIO

Al fine del presente contratto e successivi occorrenze, il CONCEDENTE e l'UTILIZZATORE dichiarano di eleggere domicilio presso le rispettive sedi e/o residenza indicate nel contratto medesimo.

Art. 20) FORO CONVENZIONALE

Per ogni eventuale controversia circa l'interpretazione, l'applicazione o l'esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Milano.

Art. 21) RICHIESTE DI CONTRIBUI PUBBLICI

Premesso che il Contratto non è condizionato dall'eventuale richiesta o ottenimento dei contributi o agevolazioni di qualsiasi genere, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelli previsti da normative nazionali, regionali, locali, comunitarie, e che il Contratto stesso è autonomo ed indipendente rispetto a tali eventuali agevolazioni, l'Utilizzatore prende atto che l'eventuale mancata o ritardata concessione o erogazione dei contributi o l'eventuale sospensione, decadenza o revoca degli stessi non costituisce causa di interruzione o sospensione del regolare pagamento dei canoni periodici, né può costituire causa di risoluzione del Contratto. L'Utilizzatore prende altresì atto che il Concedente può accedere per il finanziamento dei beni alla provvista messa a disposizione dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) mediante un Prestito Globale. L'effettiva disponibilità di questa provvista deve rispondere ai criteri soggettivi ed oggettivi previsti dal Prestito, e coprire solo una parte del valore del beni oggetto del Contratto (indicativamente fino ad un massimo del 50%), le cui condizioni tengono conto anche di tale provvista.

Art. 22) DIRITTO DI MODIFICARE UNILATERALMENTE LE CONDIZIONI PRATICHE

Il Concedente ha la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 1341, secondo comma, C.C. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali dev'esser comunicata espressamente all'Utilizzatore secondo modalità contenute in modo evidenziato la formula: «Proposta di modifica unilaterale del contratto», con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dall'Utilizzatore. La modifica si intende approvata ove l'Utilizzatore non recede, senza spese, dal contratto entro 60 giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, l'Utilizzatore ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate queste prescrizioni sono inefficaci, se sfavorevoli per l'Utilizzatore.

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI BENI MOBILI Tra TELELEASING (Concedente) e (Utilizzatore)

Art. 1) EFFICACIA DEL CONTRATTO

Le parti danno atto che il presente contratto si intende stipulato solo dopo che sia stato firmato anche dal CONCEDENTE.

Art. 2) OGGETTO DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA ED EVENTUALI AMPLIAMENTI

Il CONCEDENTE cede in locazione finanziaria all'UTILIZZATORE, che accetta, i beni sopra descritti appositamente acquistati dal CONCEDENTE presso il Fornitore su specifica richiesta dell'UTILIZZATORE stesso. L'UTILIZZATORE, ove ne ricorrano le condizioni, può chiedere al CONCEDENTE che sui beni già in locazione finanziaria venga effettuato un ampliamento; a tal fine, l'UTILIZZATORE si obbliga, ora per ora, a sottoscrivere il modulo "Ampliamento su contratto di locazione finanziaria di beni mobili" in cui sono riportate le relative condizioni.

Art. 3) CONSEGNA, INSTALLAZIONE ED ATTIVAZIONE DEI BENI

La consegna, l'installazione e l'attivazione dei beni presso l'UTILIZZATORE possono essere effettuate anche indirettamente dal Fornitore, secondo quanto tra loro convenuto. L'UTILIZZATORE si obbliga a prendere in consegna i beni non appena messi a sua disposizione e ad assumersi le eventuali spese e indennità correlate a ritardi nella presa in consegna, rinunciando sin d'ora ad avanzare pretese nei confronti del CONCEDENTE in caso di mancata o ritardata consegna; quindi, l'UTILIZZATORE formalizza senza riserva alcuna:

- l'accettazione dei beni in quanto pienamente rispondenti alle proprie esigenze ed all'uso cui sono destinati e privi di vizi che ne impediscano o limitino l'uso stesso ed il funzionamento;
- la conformità dei beni alle vigenti norme in materia antinfortunistica, antinquamento e di sicurezza sul lavoro;
- il ricevimento delle debite istruzioni per l'uso ed il funzionamento corretti dei beni.

L'UTILIZZATORE dichiara di accettare che la consegna, l'installazione e l'attivazione dei beni possano venire certificate al CONCEDENTE da parte del Fornitore. Le eventuali spese di trasporto, installazione ed attivazione dei beni sono a carico dell'UTILIZZATORE, salvo diverso accordo. L'UTILIZZATORE si impegna a dichiarare espressamente al Fornitore la presenza o meno di eventuali rischi specifici nei locali destinati all'installazione dei beni e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività ai sensi dell'Art. 7 del Decreto Legislativo 19 Settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4) GARANZIE SUI BENI

E' esclusa la responsabilità del CONCEDENTE verso l'UTILIZZATORE e verso terzi per vizi dei beni, palesi ed occulti, originari e sopravvenuti, nonché per difetti di funzionamento, mancanza di qualità, inidoneità, anche assoluta e definitiva, al loro proprio uso. Il Fornitore presta direttamente all'UTILIZZATORE le garanzie di legge e di contratto previste per le forniture di beni, nonché quelle derivanti dalle vigenti norme in materia antinfortunistica, antinquamento e di sicurezza sul lavoro, relativamente ai beni forniti; in conseguenza di ciò, l'UTILIZZATORE è tenuto a rivolgersi direttamente al Fornitore per far valere le garanzie da questi prestate. Indipendentemente dalle garanzie prestate dal Fornitore, eventuali contestazioni o reami relativi ai beni non esonerano l'UTILIZZATORE dall'obbligo del puntuale pagamento delle bimestralità di canone alle scadenze convenute, restando pertanto esclusa la facoltà dell'UTILIZZATORE di invocare la risoluzione del contratto o di chiedere al CONCEDENTE la riduzione del canone od il risarcimento di danni.

Art. 5) DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

La locazione finanziaria decorre dalla data di attivazione dei beni così come attestato e certificato al CONCEDENTE e cessa di diritto al termine dell'ultimo bimestre della sua durata come sopra determinata, salvi i casi di risoluzione in appresso indicati.

Art. 6) RESTITUZIONE DEI BENI

Al verificarsi della cessazione della locazione finanziaria ed in assenza dell'esercizio del diritto d'opzione o del pagamento del relativo prezzo secondo quanto indicato nell'Art. 9, l'UTILIZZATORE è tenuto alla restituzione immediata, al CONCEDENTE o a chi da costui indicato, dei beni nel medesimo stato risultante al momento della loro consegna, salvo il normale deterioramento d'uso, escludendosi qualsivoglia indennità per eventuali addizionali o miglioramenti apportati nel corso di locazione; in caso di inadempienza, l'UTILIZZATORE si rende responsabile di appropriazione indebita nei confronti del CONCEDENTE, al quale compete pertanto la facoltà di esercizio di ogni correlato diritto. Le eventuali spese di disinstallazione e trasporto dei beni sono a carico dell'UTILIZZATORE.

Art. 7) CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo del contratto è costituito dal prodotto del valore del canone netto per il numero di bimestri come indicato nel frontespizio. Ciascun canone deve essere pagato dall'UTILIZZATORE anticipatamente rispetto alla maturazione della propria competenza bimestrale mediante addebito sulle fatture di Telecom Italia S.p.A.; a tal fine, l'UTILIZZATORE autorizza espressamente il CONCEDENTE a richiedere a Telecom Italia S.p.A. l'addebito di ciascun canone, e di ogni altro importo dovuto per effetto del presente contratto, sulla fattura relativa al bimestre solare in cui scade il pagamento, riconoscendo pertanto tale forma di pagamento quale unica e ch'è convenuta tra le Parti, ed accettando, per il canone di locazione finanziaria, l'applicazione delle condizioni di pagamento stabilite nelle Condizioni Generali di Abbonamento al Servizio di Telefonia attualmente in vigore. In caso di ritardo pagamento, Telecom Italia S.p.A. è autorizzata ad addebitare indennità di mora, come previste dalle sopraccitate Condizioni.

Anche in deroga al disposto degli Artt. 1193 e 1194 del Codice Civile, il CONCEDENTE si riserva la facoltà d'imputare quanto a qualsiasi titolo corrisposto dall'UTILIZZATORE a copertura di eventuali interessi di mora e spese e, successivamente, alle bimestralità di canone, ad iniziare da quelle scadute da maggior tempo. Nel caso di variazioni d'importo della fornitura prima della consegna, il canone di locazione finanziaria viene conseguentemente adeguato, con esclusione della facoltà dell'UTILIZZATORE d'invocare la risoluzione del contratto, e con l'applicazione dell'Art. 15 nel caso di mancata presa in consegna dei beni. Le contestazioni che dovessero essere sollevate dall'UTILIZZATORE o comunque soggette tra le Parti, non esonerano l'UTILIZZATORE dall'obbligo del puntuale pagamento della bimestralità di canone alle scadenze convenute. E' in facoltà del CONCEDENTE ridurre l'importo del canone, dandone comunicazione all'UTILIZZATORE.

Art. 8) INDICIZZAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Qualora, nelle condizioni della locazione finanziaria, l'UTILIZZATORE abbia chiesto il canone indicizzato, questo varierà in relazione all'andamento del parametro di riferimento iniziale, rappresentato dalla media aritmetica calcolata sui valori giornalieri dell' "Euribor 3 mesi", base 365, del mese solare rilevato sul quindicesimo "15" Sole-24 ore", alla data della richiesta del presente contratto ovvero, in mancanza, alla data del giorno immediatamente antecedente. In tal caso, il CONCEDENTE provvede all'adeguamento del corrispettivo di ciascun canone secondo i criteri e le modalità seguenti:

- a) rilevazione del parametro di riferimento in vigore alla fine di ciascun bimestre;
- b) rilevazione della differenza fra la media sub a) ed il parametro di riferimento iniziale del contratto;
- c) applicazione al debito residuo in linea capitale, risultante dal piano di ammortamento finanziario, della differenza sub b), moltiplicata per i giorni del calendario civile di durata del canone e divisa per il coefficiente fisso 36.500 (trentaseimiladuecento);
- d) emissione del relativo documento contabile (fattura di addebito ovvero nota di accredito, a seconda del caso); l'adeguamento dell'ultimo canone periodico sarà di importo pari all'adeguamento del canone del bimestre precedente;
- e) l'adeguamento del canone di importo non superiore a Euro 5 (cinque) non viene immediatamente contabilizzato, ma integrato nell'adeguamento del bimestre successivo, fino a che l'importo dell'imponibile del documento contabile da emettere superi il suddetto limite minimo di Euro 5 (cinque).

Art. 9) OPZIONE D'ACQUISTO DEI BENI

L'UTILIZZATORE ha la facoltà d'acquisto dei beni nel loro complesso, al momento della cessazione della locazione finanziaria, al prezzo indicato e con le eventuali integrazioni di cui all'Art. 7, a condizione che abbia puntualmente adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto. Qualora l'UTILIZZATORE, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spediti al CONCEDENTE almeno 120 (centoveni) giorni prima della cessazione della locazione finanziaria, non dichiarasse esplicitamente che non intende acquistare i beni, la facoltà d'acquisto si considera tacitamente ed irrevocabilmente esercitata. Il prezzo d'opzione d'acquisto dei beni dev'essere corrisposto mediante addebito sulla fattura di Telecom Italia S.p.A. del bimestre immediatamente successivo alla cessazione della locazione finanziaria e in un'unica soluzione con le modalità e, in caso di pagamento effettuato in ritardo, con l'indennità di mora di cui all'Art. 7, che l'UTILIZZATORE dichiara di accettare a tale scopo. I beni vengono venduti nello stato in cui si trovano, con esclusione di qualsivoglia garanzia e responsabilità a carico del CONCEDENTE.

Art. 10) TUTELA DELLA PROPRIETA' DEI BENI

- L'UTILIZZATORE si obbliga:
- a notificare agli eventuali terzi proprietari dei locali, entro 48 (quarantotto) ore dalla consegna ed installazione dei beni e mediante lettera raccomandata, da trasmettersi in copia al CONCEDENTE, che i beni stessi sono di proprietà del CONCEDENTE medesimo;
 - a notificare al CONCEDENTE, entro 48 (quarantotto) ore dall'evento e mediante lettera raccomandata, la variazione del recapito di ubicazione dei beni e a non distogliere i beni dalla loro destinazione durante la durata del contratto;
 - a rispettare e far rispettare il diritto di proprietà dei beni del CONCEDENTE, in particolare non costituendo pegno né altri vincoli pregiudizievole a tale diritto nonché a rispettare la legislazione nazionale e comunitaria in materia di protezione dell'ambiente e di appalti;
 - a notificare al CONCEDENTE entro 48 (quarantotto) ore dall'evento e mediante lettera raccomandata, l'esecuzione di pignoramenti, sequestri o altri vincoli sui beni, nonché loro danni, alterazioni, deperimenti, perdite, sottrazioni, anche parziali indipendentemente dalla causa e fermo restando il disposto degli Artt. 4, 11 e 13.

Art. 11) ASSICURAZIONE SUI BENI

Il CONCEDENTE stipula, con Compagnia di sua scelta, una polizza di assicurazione sui beni per il loro intero valore contro i rischi derivanti da furto, incendio, danni diversi e responsabilità civile del CONCEDENTE medesimo; il relativo premio è a carico dell'UTILIZZATORE. Qualunque sia il valore dell'assicurazione e comunque sia determinato, la responsabilità dell'UTILIZZATORE verso il CONCEDENTE cessa solo dopo che quest'ultimo abbia conseguito l'intero risarcimento del danno subito. L'UTILIZZATORE dichiara quindi di accettare, senza eccezione alcuna, le clausole, le condizioni ed i termini della polizza assicurativa avuta in copia prima della sottoscrizione del presente contratto e comunque disponibile su http://www.teleleasing.it/fonsal_btc.pdf

Art. 12) USO E MANUTENZIONE DEI BENI

- L'UTILIZZATORE, presi in consegna i beni, si obbliga:
- alla loro custodia presso il recapito indicato, o presso quello ove li abbia trasferiti, curandone la conservazione e la manutenzione con la dovuta diligenza;
 - all'esclusivo uso proprio, senza apportare modifiche, innovazioni o addizioni che non siano state preventivamente autorizzate per iscritto dal Fornitore;
 - al loro uso in conformità delle vigenti leggi e disposizioni, anche locali, applicabili;
 - all'effettuazione delle denunce che fossero prescritte a causa della natura e dell'impiego dei beni;
 - alla stipulazione con società di sua fiducia o eventualmente, con il Fornitore di un contratto di manutenzione dei beni per l'intera durata della locazione finanziaria, impegnandosi a rispettare integralmente tutte le condizioni previste; il relativo canone è a carico dell'UTILIZZATORE;
 - al rilascio del consenso al CONCEDENTE, al Fornitore o a chi per essi, di procedere a visite periodiche presso il recapito di ubicazione dei beni, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi sopra descritti. L'UTILIZZATORE potrà quindi godere dei beni nel modo più ampio, ma ogni e qualsiasi onere, responsabilità o rischio direttamente e/o indirettamente connessi con il loro uso, ancorché derivanti da caso fortuito, forza maggiore o fatto di terzi, restano ad esclusivo carico dell'UTILIZZATORE stesso, il quale si obbliga, ora per allora, a mantenere il CONCEDENTE da ogni e qualsivoglia pregiudizio o molestia al riguardo.

Art. 13) RIPARAZIONI, DETERIORAMENTI, DANNEGGIAMENTI, PERDITA DEI BENI

L'UTILIZZATORE si obbliga ad effettuare a propria cura e spese, tramite il soggetto con cui ha stipulato il contratto di manutenzione di cui all'Art. 12, le necessarie riparazioni, anche straordinarie, dei beni, ed a rispondere dei deterioramenti, eccetto quelli compresi all'uso previsto, danneggiamenti, perdite e sottrazioni dei beni o di loro parti, fatta eccezione per i danni integralmente risarciti ai sensi della polizza di assicurazione di cui all'Art. 11. La necessità di riparare o sostituire i beni non esonerano comunque l'UTILIZZATORE dall'obbligo del puntuale pagamento delle bimestralità di canone alle scadenze convenute, restando pertanto esclusa la facoltà dell'UTILIZZATORE di invocare la risoluzione del contratto, o di chiedere al CONCEDENTE la riduzione del canone od il risarcimento di danni. In qualunque caso e per qualsivoglia causa o responsabilità si verifichi la perdita o la sottrazione totale dei beni, il presente contratto si risolve di diritto: in caso di deterioramenti, danneggiamenti, perdite o sottrazioni parziali dei beni con danno risarcito al sensi della polizza di assicurazione di cui all'Art. 11, il CONCEDENTE si obbliga a ridurre il canone in vigore con decorrenza dalla data dell'evento proporzionalmente all'entità del danno medesimo. In caso di deterioramenti, eccetto quelli compresi all'uso previsto, danneggiamenti, perdite e sottrazioni, determina la differenza tra l'importo riconosciuto dalla stessa e il valore attuale del bene, alla data di risoluzione o dell'evento nel caso di danno parziale e quella di incasso del risarcimento, ed emette nei confronti dell'UTILIZZATORE fattura o nota di credito per l'importo come sopra determinato.

Art. 14) DIVIETO PER L'UTILIZZATORE DI CESSIONE DEL CONTRATTO E/O DEI RELATIVI BENI

L'UTILIZZATORE non può, a nessun titolo e per nessun motivo, cedere a terzi il presente contratto e/o relativi beni, né sublocarli o trasferirne comunque il possesso o la detenzione.

Art. 15) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO DEL CONCEDENTE

Il CONCEDENTE si riserva la facoltà di dichiarare il presente contratto risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 e ss. C.C. con semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di raccomandata A/R nei seguenti casi di inadempimento:

- a) ritardo o rifiuto di prendere in consegna i beni;
- b) reiterato ritardo o mancato pagamento del corrispettivo, indennità di mora e quant'altro previsto all'Art. 7 delle presenti Condizioni Generali da parte dell'UTILIZZATORE;
- c) violazione degli obblighi di custodia e di corretto utilizzo dei beni;
- d) mancato rispetto degli Artt. 10 e 13;
- e) violazione dell'obbligo di cessione del contratto e/o dei beni.

In tutti i casi di risoluzione del presente contratto, e fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'UTILIZZATORE si obbliga:

- alla restituzione immediata, al CONCEDENTE o a chi da costui indicato, dei beni;
- al pagamento immediato dei canoni scaduti e non ancora pagati;
- al pagamento immediato, a titolo di penale, di un importo pari al valore attualizzato - al tasso Banca Centrale Europea vigente alla data di risoluzione - dei canoni a scadere;
- al pagamento immediato delle indennità di mora di cui all'Art. 7 anche per i giorni compresi tra la risoluzione contrattuale ed il saldo degli importi comunque dovuti;
- al pagamento immediato delle eventuali spese giudiziarie e generali in virtù del contratto.

E' comunque facoltà del CONCEDENTE, in luogo della risoluzione, chiedere l'esatto adempimento dell'obbligazione non adempita dall'UTILIZZATORE, procedendo eventualmente all'esecuzione coattiva dello stesso. Il CONCEDENTE si riserva altresì la facoltà di recedere dal presente contratto, dandone comunicazione scritta all'UTILIZZATORE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel caso l'UTILIZZATORE venga ammesso a qualunque procedimento concorsuale, sia dichiarato fallito, cessi la propria attività o la ceda a terzi.

Art. 16) FACOLTA' DEL CONCEDENTE DI CESSIONE DEL CONTRATTO E/O DEI CORRELATI DIRITTI

Il CONCEDENTE ha la facoltà di cedere a terzi, in qualsiasi tempo, il presente contratto e/o i correlati diritti, anche parziali, che gliene derivano, ove consentito dalla legge, avendo già, ora per allora, il consenso dell'UTILIZZATORE. L'UTILIZZATORE accetta che la comunicazione di avvenuta cessione gli venga effettuata dal Cessionario.

Art. 17) ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

Al sensi e per gli effetti della normativa anticiclaggio tempo per tempo vigente, l'UTILIZZATORE ed il suo rappresentante/i si obbligano a fornire le informazioni e i documenti previsti: a tale scopo resta in d'ora inteso che, salvo diversa comunicazione, l'apertura, la variazione e la chiusura del rapporto contrattuale verranno considerate disposte dallo stesso rappresentante/i.

Art. 18) CLAUSOLA FISCALE

Le Parti dichiarano che, ai fini dell'imposta di registro, le operazioni relative al presente contratto sono soggette ad IVA a carico dell'UTILIZZATORE, ove consentito dalla legge. Ogni onere fiscale, diretto o indiretto, presente e futuro, comunque correlato con il presente contratto e/o con i relativi beni è a carico dell'UTILIZZATORE.

Art. 19) ELEZIONI DI DOMICILIO

Al fini del presente contratto e successivi occorrenzi, il CONCEDENTE e l'UTILIZZATORE dichiarano di eleggere domicilio presso le rispettive sedi e/o residenze indicate nel contratto medesimo.

Art. 20) FORO CONVENZIONALE

Per ogni eventuale controversia circa l'interpretazione, l'applicazione o l'esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Milano.

Art. 21) RICHIESTE DI CONTRIBUTI PUBBLICI

Presso che il Contratto non è condizionato dall'eventuale richiesta o ottenimento dei contributi o agevolazioni di qualsiasi genere, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelli previsti da normative nazionali, regionali, locali, comunitarie e che il Contratto stesso è autonomo ed indipendente rispetto a tali eventuali agevolazioni. L'Utilizzatore prende atto che l'eventuale mancata o ritardata concessione o erogazione dei contributi o l'eventuale sospensione, decadenza o revoca degli stessi non costituisce causa di interruzione o sospensione del regolare pagamento dei canoni periodici, né può costituire causa di risoluzione del Contratto. L'Utilizzatore prende altresì atto che il Concedente può accedere per il finanziamento dei beni alla provvista messa a disposizione dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) mediante un Prestito Globale. L'effettiva disponibilità di questa provvista deve rispondere ai criteri soggettivi ed oggettivi previsti dalla BEI e può coprire solo una parte del valore dei beni oggetto del Contratto (indicativamente fino ad un massimo del 50%), le cui condizioni tengono conto anche di tale provvista.

Art. 22) DIRITTO DI MODIFICARE UNILATERALMENTE LE CONDIZIONI PRATICATE

Il Concedente ha la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 1341, secondo comma, C.C.. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali dev'essere comunicata espressamente all'Utilizzatore secondo modalità contenute in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dall'Utilizzatore. La modifica si intende approvata ove l'Utilizzatore non receda, senza spese, dal contratto entro 60 giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, l'Utilizzatore ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate queste prescrizioni sono inefficaci, se sfavorevoli per l'Utilizzatore.

Il Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, N° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale N° 174 del 29 Luglio 2003) statuisce che chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano, e garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

INFORMATIVA

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 13 del D.Lgs. 196/03, l'interessato (es.: fornitore, cliente, garante/coobbligato a qualsiasi titolo), o la persona presso cui sono raccolti i dati personali, è previamente informato/a oralmente o per iscritto circa:

- le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati, o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- i diritti di cui all'Art. 7;
- gli estremi identificativi del titolare e, se designato, del responsabile.

Nel caso in cui i dati personali non siano raccolti presso l'interessato (es.: società del Gruppo Bancario Mediobanca di appartenenza, società del Gruppo Telecom Italia, società esterne a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi, banche dati per il monitoraggio dei rischi finanziari e/o commerciali), l'informativa è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati.

I dati personali sono trattati nell'ambito delle attività connesse all'intermediazione finanziaria di Teleleasing S.p.A. e per le seguenti finalità:

- finalità connesse ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni di autorità a ciò legittimate e di organi di vigilanza e controllo (es.: centrale dei rischi di Banca d'Italia, elaborazioni statistiche per le rilevazioni trimestrali in materia di usura, adeguata verifica della clientela, archivio unico informatico per l'antiriciclaggio, registrazioni contabili e fiscali);
- finalità correlate e strumentali alla gestione dei rapporti con fornitori, clienti, garanti/coobbligati a qualsiasi titolo (es.: acquisizione di informazioni preliminari al perfezionamento di un contratto di fornitura o di leasing, esecuzione di un servizio o di una o più operazioni contrattualmente convenute, gestione di sistemi di pagamento o incasso, recupero dei crediti o dei beni, contenimento dei rischi mediante gestori di sistemi informatici centralizzati);
- finalità funzionali all'attività di Teleleasing S.p.A., tra cui:
 - rilevazione, diretta o tramite terzi, del grado di soddisfazione dei clienti sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta;
 - promozione e vendita di prodotti e servizi di Teleleasing S.p.A., del Gruppo Bancario Mediobanca di appartenenza, del Gruppo Telecom Italia o di terzi, effettuate per lettera, sistemi automatizzati, telefono, etc.;
 - indagini di mercato ed elaborazioni statistiche.

I dati personali trattati di fornitori, clienti (anche potenziali), garanti/coobbligati a qualsiasi titolo sono quelli riportati nell'ordine di acquisto, nel contratto di leasing, nella fidejussione, o in altro atto o contratto intercorrente con Teleleasing S.p.A., e possono essere integrati con quelli relativi alle vicende del rapporto (es.: comportamento debitorio, affidabilità o puntualità nei pagamenti, solvibilità economica, adempimento di obbligazioni, svolgimento di attività economiche e altre informazioni commerciali).

Per queste finalità, il trattamento dei dati personali avviene con strumenti manuali, informatici e telematici, tali da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi in ambienti con accesso sotto costante controllo, mediante associazione o raffronto di dati anche provenienti da diverse banche dati pubbliche o private, organizzazione in banche dati in forma prevalentemente automatizzata, raccolta di dati per via informatica o telematica, presso l'interessato, registri, elenchi di atti o documenti pubblici, terzi, uso di sistemi automatizzati per la valutazione dell'interessato (es.: rischio o merito creditizio, grado di affidabilità o solvibilità).

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere.

Al sensi dell'Art. 24 del D.Lgs. 196/03, il trattamento può essere effettuato senza consenso, tra l'altro, quando:

- è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
- riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati.

Pertanto, con riguardo alle finalità sopra indicate, il conferimento dei dati:

- è obbligatorio per il trattamento connesso ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria o per la gestione dei rapporti con fornitori, clienti, garanti/coobbligati a qualsiasi titolo, come da punti 1) e 2) del paragrafo precedente; il rifiuto al loro conferimento impedisce il perfezionamento del rapporto contrattuale;
- è facoltativo per il trattamento funzionale all'attività di Teleleasing S.p.A., come da punto 3) del paragrafo precedente; il rifiuto al loro conferimento non impedisce il perfezionamento del rapporto contrattuale.

Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati, o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e ambito di diffusione dei dati medesimi.

I dati personali oggetto di trattamento da parte di Teleleasing S.p.A. possono essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti, che possono altresì venirne a conoscenza:

- personale di Teleleasing S.p.A. (dipendenti o collaboratori), nominato incaricato con riferimento alle funzioni svolte nell'ambito dell'unità organizzativa di rispettiva competenza, comunque denominata;
- clienti e/o utenti;
- soggetti privati (es.: banche, società di servizi bancari e finanziari);
- soggetti pubblici (es.: Poste S.p.A., Uffici Giudiziari, Camere di Commercio);
- persone giuridiche, società di persone o di capitali, imprese individuali (es.: di sistemi informatici, elaborazione e trasmissione dati, archiviazione, pratiche auto, assicurazione, gestione di operazioni assistite da contributi pubblici, recupero crediti e beni, studi, consulenza e/o ricerche di mercato, Telecom Italia S.p.A. e sue società controllate e/o collegate);
- società controllanti, controllate e/o collegate;
- associazioni di imprenditori o di imprese;
- consulenti e liberi professionisti anche in forma associata (es.: agenti, periti);

- gestori di sistemi informatici centralizzati (es.: Assilea - Associazione Italiana Leasing, Experian Scorex S.r.l., Experian Information Services S.p.A., altre centrali rischi ed antifrode, il cui accesso è riservato agli intermediari bancari e finanziari, anche esteri, autorizzati ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 385/93 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche di nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti; tali dati vengono aggiornati mensilmente per tutta la durata di ogni contratto e i tempi di conservazione nei Sistemi di Informazioni Creditizie sono quelli previsti dal "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" (a tale proposito, si veda la specifica informativa qui allegata).

I dati personali oggetto di trattamento da parte di Teleleasing S.p.A. non vengono diffusi.

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti (Art. 7 del D.Lgs. 196/03).

- L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
- L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - dell'origine dei dati personali;
 - delle finalità e modalità del trattamento;
 - della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - degli estremi identificativi del titolare e del responsabile;
 - dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.
- L'interessato ha diritto di ottenere:
 - l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Estremi identificativi del titolare e del responsabile.

Titolare del trattamento è Teleleasing S.p.A. (Direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A.), Milano, Via Battistotti Sassi 11/A.

Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dott. Carlo del Massa, domiciliato per la carica presso la stessa Teleleasing S.p.A..



ATTESTAZIONE DI INFORMATIVE RICEVUTE E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

FIRMA OBBLIGATORIA - Con la sottoscrizione di questo modulo si dichiara di aver ricevuto da Teleleasing S.p.A. l'informativa prevista dall'Art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, N° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché l'informativa prevista dall'Art. 5 del "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti".

Inoltre, avendo preso compiutamente atto che il conferimento dei dati personali è obbligatorio per il trattamento connesso ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria o per la gestione dei rapporti di Teleleasing S.p.A. con l'interessato (es.: fornitore, cliente, garante/coobbligato a qualsiasi titolo), e che il rifiuto al loro conferimento impedisce il perfezionamento del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 23 del D.Lgs. 196/03 con la sottoscrizione di questo modulo si esprime il consenso al trattamento dei dati personali (ivi compresi eventuali dati sensibili) da parte di Teleleasing S.p.A., alla loro comunicazione ai soggetti o categorie di soggetti indicati nell'informativa stessa ed al correlato trattamento da parte dei medesimi, nonché il consenso al trattamento dei dati personali nell'ambito dei Sistemi di Informazioni Creditizie, ove ne ricorrano i presupposti.

LUOGO/DATA	TIMBRO/FIRMA	TIMBRO/FIRMA
------------	--------------	--------------

FIRMA FACOLTATIVA - Avendo preso altresì compiutamente atto che il conferimento dei dati personali è facoltativo per il trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, e che il rifiuto al loro conferimento non impedisce il perfezionamento del rapporto contrattuale, sempre ai sensi e per gli effetti dell'Art. 23 del D.Lgs. 196/03 con la sottoscrizione di questo modulo si esprime altresì il consenso al suddetto trattamento dei dati personali, funzionale all'attività di Teleleasing S.p.A., da parte della stessa o di terzi.

LUOGO/DATA	TIMBRO/FIRMA	TIMBRO/FIRMA
------------	--------------	--------------

☞ questo modulo deve essere firmato dalle stesse persone che firmano il rapporto contrattuale con Teleleasing S.p.A.;
 ☞ nel caso di società, la firma deve essere apposta sotto la denominazione/ragione sociale, ed il consenso s'intende espresso sia per la società che per ogni singolo firmatario.

COME UTILIZZIAMO I SUOI DATI

(Art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali; Art. 5 del Codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie)

Gentile Cliente,

per concederLe il finanziamento richiesto, utilizziamo alcuni dati che La riguardano. Si tratta di Informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune banche dati. Senza questi dati, che ci servono per valutare la Sua affidabilità, potrebbe non esserLe concesso il finanziamento.

Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune saranno comunicate a grandi banche dati Istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti. Ciò significa che banche o altre finanziarie a cui Lei chiederà un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se Lei ha presentato a noi una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate.

Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il Suo consenso (tale consenso non è necessario qualora Lei lo abbia già fornito sulla base di una nostra precedente Informativa). In caso di pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi la Sua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario.

Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.).

Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il facsimile presente sul sito web www.garanteprivacy.it, inoltrandolo

alla nostra Società: Teleleasing S.p.A. - Responsabile del trattamento dei dati personali, 20133 Milano, Via Battistotti Sassi 11/A - fax 02 7000 9223;

o alle seguenti società, cui comunicheremo i Suoi dati: Assilea - Associazione Italiana Leasing; Experian Information Services S.p.A..

Troverà qui sotto i loro recapiti ed altre spiegazioni.

Conserviamo i Suoi dati presso la nostra Società per tutto ciò che è necessario per gestire il finanziamento e adempiere ad obblighi di legge.

Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai Sistemi di Informazioni Creditizie, i quali sono regolati dal relativo codice deontologico del 2004 (Gazzetta Ufficiale del 23 Dicembre 2004, N° 300; sito web www.garanteprivacy.it). I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui indichiamo di seguito le categorie.

I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto).

Nell'ambito dei Sistemi di Informazioni Creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare per estrarre in maniera univoca dai sistemi di informazioni creditizie le informazioni a Lei ascritte. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

I Suoi dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti del rapporto in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche di nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti. Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito.

I Sistemi di Informazioni Creditizie cui noi aderiamo sono gestiti da:

- 1) **ESTREMI IDENTIFICATIVI:** Assilea - Associazione Italiana Leasing, 00144 Roma (EUR Torrino), Piazzale Ezio Tarantelli 100, tel. 06 997 0361, fax 06 4544 0739; sito web www.assilea.it; Responsabile per il riscontro delle istanze di cui all'Art. 7 del Codice Privacy è Assilea Servizi S.u.r.l., 00144 Roma (EUR Torrino), Piazzale Ezio Tarantelli 100, tel. 06 997 0361, fax 06 4544 0739, e-mail bdcr@assilea.it;
TIPO DI SISTEMA: la BDCR - Banca Dati Centrale Rischi Assilea è un Sistema di Informazioni Creditizie di tipo sia positivo che negativo;
PARTECIPANTI: sono sia banche che intermediari finanziari che svolgono attività di locazione finanziaria (leasing);
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: quelli previsti dal Codice deontologico (si veda la tabella sotto riportata);
USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: si.
- 2) **ESTREMI IDENTIFICATIVI:** Experian Information Services S.p.A., 00156 Roma, Via Carlo Pesenti 121, tel. 199 183 538, fax 199 101 850, Servizio Tutela Consumatori (Responsabile interno per il riscontro agli interessati), sito web www.experian.it (Area Consumatori);
TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo;
PARTECIPANTI: banche, intermediari finanziari, nonché altri soggetti privati che, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, concedono una dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi (fatta eccezione, comunque, dei soggetti che esercitano attività di recupero crediti);
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: quelli previsti dal Codice deontologico (si veda la tabella sotto riportata);
USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: si;
ALTRO: Experian Information Services S.p.A. effettua altresì, in ogni forma (anche, dunque, mediante l'uso di sistemi automatizzati di credit scoring) e nel rispetto delle disposizioni vigenti, il trattamento di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque; dei dati oggetto di trattamento da parte di Experian Information Services S.p.A. può venire a conoscenza Experian Ltd, Nottingham (UK), che, nella qualità di Responsabile, fornisce servizi di supporto tecnologico funzionali a tale trattamento. L'elenco completo dei Responsabili, nonché ogni ulteriore eventuale dettaglio di carattere informativo, con riferimento al trattamento operato da Experian Information Services S.p.A. è disponibile sul sito web www.experian.it.

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga alla nostra Società (Responsabile del trattamento dei dati personali), oppure ai gestori dei Sistemi di Informazioni Creditizie, ai recapiti sopra indicati.

Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (Art. 7 del Codice Privacy; Art. 8 del Codice deontologico).

Tempi di conservazione dei dati nei Sistemi di Informazioni Creditizie:

richieste di finanziamento	6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa
morosità di due rate o di due mesi poi sanate	12 mesi dalla regolarizzazione
ritardi superiori sanati anche su transazione	24 mesi dalla regolarizzazione
eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati	36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso)
rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi)	36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi, nella prima fase di applicazione del codice di deontologia, il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero del primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date

TELELEASING S.p.A.

Sede Legale: 20133 Milano - Via Battistotti Sassi, 11/A - Tel. 02.700 641 - Fax 02.7000 9223

Capitale sociale Euro 9.500.000 i.v. - Partita IVA 13193770156

Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano 04615730019

Intermediario Finanziario: Elenco Generale U.I.C. 10979 - Elenco Speciale Banca d'Italia Cod. ABI 19256

Direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. - Gruppo Bancario Mediobanca - Socio Assilea

DOCUMENTO DI SINTESI RELATIVO AL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA BENI MOBILI N°

DATI DELL'UTILIZZATORE

Denominazione/ragione sociale o nominativo
 Sede legale o residenza - Località CAP Prov.
 Via/corso/piazza Tel Fax
 Cod. Fisc. Partita IVA

CONDIZIONI DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

Tasso Leasing (nominale annuo) VALORE CAPITALE: € 0,00 + IVA
CANONE ANTICIPATO: Costante Indicizzato EURIBOR 3 m. 365 (vedi Condizioni Generali, Art. 8) DURATA DEL CONTRATTO: n bimestri
 VALORE DEL CANONE: € 0,00 x % = € 0,00 + IVA
(valore capitale) (coefficiente) (valore canone netto)
 CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO: € 0,00 x = € 0,00 + IVA
(valore canone netto) (n. bimestri) (valore contratto netto)
 VALORE DELL'OPZIONE D'ACQUISTO: € 0,00 x 1 % = € 0,00 + IVA
(valore capitale) (aliquota) (valore opzione d'acquisto)
 PREMIO ASSICURATIVO ANNUO: € 0,00 + IVA
(valore premio assicurativo netto)
 SPESE DI ISTRUTTORIA: € 0,00 + IVA IMPOSTA DI BOLLO: € 14,62

MODALITA' DI PAGAMENTO: ADDEBITO SU FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A.

DESCRIZIONE COSTI ED ONERI ACCESSORI

	Euro + IVA
Supplemento istruttoria per operazioni di importazioni	250,00
Supplemento istruttoria per operazioni con più fornitori (oltre il primo)	25,00
Supplemento istruttoria per operazioni agevolate	1050,00
Penale per risoluzione anticipata	Valore attualizzato al tasso BCE dei canoni a scadere oltre al prezzo di riscatto
Gestione sinistri	25,82
Subentri	25,82
Rinegoziazioni contratti, proroghe	25,82
Spese chiusura contratti	25,82
Dichiarazioni, autorizzazioni, permessi e simili	25,82
Copie conformi documenti	25,82
Spese di invio comunicazioni periodiche	1,00
Rimborso spese per consegna copia contratto e documento di sintesi	25,82
Conteggio estinzione anticipata	25,82
Variazione Anagrafiche e banca d'appoggio	10,00
Compensi di mediazione riconosciuti a TERZI, la cui ragione sociale è	0,00
Commissioni (esprese in %) per garanzie (es. fidejussione bancaria) richieste per accordare il leasing	0,00
Assicurazione: costo annuo sostenuto dall'Utilizzatore con polizza a propria cura non in convenzione con la Concedente	0,00
Spese di perizia	0,00

Luogo e data

L'UTILIZZATORE: (Timbro dell'Utilizzatore e firma del rappresentante/i con i necessari poteri)

IL CONCEDENTE: TELELEASING S.p.A.

Ad ogni effetto di legge, l'Utilizzatore dichiara:

- di aver ricevuto, in conformità della normativa sulla "trasparenza", i "Principali diritti del cliente", il Foglio Informativo, la copia completa dello schema di contratto, il Documento di sintesi e l'esemplare di sua spettanza del contratto;
- che i costi ed oneri da lui direttamente sostenuti sono stati da egli stesso forniti o, su sua richiesta ed accettazione, stimati dal Concedente.

L'UTILIZZATORE: (Timbro dell'Utilizzatore e firma del rappresentante/i con i necessari poteri)

TELELEASING S.p.A.

Sede Legale: 20133 Milano - Via Battistotti Sassi, 11/A - Tel. 02.700 641 - Fax 02.7000 9223

Capitale sociale Euro 9.500.000 I.v. - Partita IVA 13193770156

Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano 04615230019

Intermediario Finanziario: Elenco Generale U.I.C. 10979 - Elenco Speciale Banca d'Italia Cod. ABI 19256

Direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. - Gruppo Bancario Mediobanca - Socio Assilea

DOCUMENTO DI SINTESI RELATIVO AL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA BENI MOBILI N°

DATI DELL'UTILIZZATORE

Denominazione/ragione sociale o nominativo

Sede legale o residenza - Località CAP Prov.

Via/corso/piazza Tel Fax

Cod. Fisc. Partita IVA

CONDIZIONI DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

Tasso Leasing (nominale annuo) VALORE CAPITALE: € 0,00 + IVA

CANONE ANTICIPATO: Costante Indicizzato EURIBOR 3 m. 365 (vedi Condizioni Generali, Art. 8) DURATA DEL CONTRATTO: n bimestri

VALORE DEL CANONE: € 0,00 x % = € 0,00 + IVA
(valore capitale) (coefficiente) (valore canone netto)

CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO: € 0,00 x % = € 0,00 + IVA
(valore canone netto) (n. bimestri) (valore contratto netto)

VALORE DELL'OPZIONE D'ACQUISTO: € 0,00 x % = € 0,00 + IVA
(valore capitale) (aliquota) (valore opzione d'acquisto)

PREMIO ASSICURATIVO ANNUO: € 0,00 + IVA
(valore premio assicurativo netto)

SPESE DI ISTRUTTORIA: € 0,00 + IVA IMPOSTA DI BOLLO: € 14,62

MODALITA' DI PAGAMENTO: ADDEBITO SU FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A.

DESCRIZIONE COSTI ED ONERI ACCESSORI

	Euro + IVA
Supplemento istruttoria per operazioni di importazioni	250,00
Supplemento istruttoria per operazioni con più fornitori (oltre il primo)	25,00
Supplemento istruttoria per operazioni agevolate	1050,00
Penale per risoluzione anticipata	Valore attualizzato al tasso BCE dei canoni a scadere oltre al prezzo di riscatto
Gestione sinistri	25,82
Subentri	25,82
Rinegoziazioni contratti, proroghe	25,82
Spese chiusura contratti	25,82
Dichiarazioni, autorizzazioni, permessi e simili	25,82
Copie conformi documenti	25,82
Spese di invio comunicazioni periodiche	1,00
Rimborso spese per consegna copia contratto e documento di sintesi	25,82
Conteggio estinzione anticipata	25,82
Variazione Anagrafiche e banca d'appoggio	10,00
Compensi di mediazione riconosciuti a TERZI, la cui ragione sociale è	0,00
Commissioni (espresse in %) per garanzie (es. fidejussione bancaria) richieste per accordare il leasing	0,00
Assicurazione: costo annuo sostenuto dall'Utilizzatore con polizza a propria cura non in convenzione con la Concedente	0,00
Spese di perizia	0,00

Luogo e data

L'UTILIZZATORE: (Timbro dell'Utilizzatore e firma del rappresentante/i con i necessari poteri)

IL CONCEDENTE: TELELEASING S.p.A.

Ad ogni effetto di legge, l'Utilizzatore dichiara:

- di aver ricevuto, in conformità della normativa sulla "trasparenza", i "Principali diritti del cliente", il Foglio Informativo, la copia completa dello schema di contratto, il Documento di sintesi e l'esemplare di sua spettanza del contratto;
- che i costi ed oneri da lui direttamente sostenuti sono stati da egli stesso forniti o, su sua richiesta ed accettazione, stimati dal Concedente.

L'UTILIZZATORE: (Timbro dell'Utilizzatore e firma del rappresentante/i con i necessari poteri)

TELELEASING S.p.A.

Sede Legale: 20133 Milano - Via Battistotti Sassi, 11/A - Tel. 02.700.641 - Fax 02.7000.9223

Capitale sociale Euro 9.500.000 i.v. - Partita IVA 13193770156

Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano 04615730019

Intermediario Finanziario: Elenco Generale U.I.C. 10979 - Elenco Speciale Banca d'Italia Cod. ABI 19256

Direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. - Gruppo Bancario Mediobanca - Socio Assilea

SEGUE DOCUMENTO DI SINTESI RELATIVO AL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA BENI MOBILI N°

Condizioni economiche della locazione finanziaria

Il corrispettivo della locazione finanziaria è espresso in canoni, il cui ammontare è funzione - fra gli altri - della struttura dell'operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, quota eventualmente versata alla stipula, durata della locazione, prezzo dell'opzione finale, periodicità dei pagamenti, del grado di rischio, di onerosità e complessità dell'operazione. Il parametro di riferimento individuato dalla Banca d'Italia per misurare l'onerosità di questo flusso di pagamenti è il "tasso leasing dell'operazione", definito come: "il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi". Nel caso di contratti indicizzati, l'importo dei canoni da attualizzare è stato assunto pari a quello previsto in sede di stipula, indipendentemente dalle eventuali variazioni che, a consuntivo, i canoni stessi subiranno durante la vita contrattuale in relazione all'andamento del parametro di indicizzazione contrattualmente concordato.

Principali clausole contrattuali

Il contratto è strutturato in due parti: nella prima parte (Condizioni Particolari del Contratto), oltre alla descrizione del bene ed all'indicazione del suo fornitore, sono indicati tutti i dati economici e finanziari, inclusi gli interessi di mora e l'eventuale parametro di indicizzazione; nella seconda parte (Condizioni Generali di Contratto), sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l'intero rapporto di locazione finanziaria con il cliente-utilizzatore. Di seguito si riporta l'elenco ed una breve descrizione delle più significative clausole contrattuali che costituiscono le condizioni generali di contratto, facendo presente che in caso di contestazioni e/o controversie trova applicazione esclusivamente il contenuto delle singole clausole così come riportato nelle condizioni generali di contratto.

Obblighi del concedente: il concedente ha l'obbligo di acquistare o far realizzare il bene richiesto dall'Utilizzatore presso il Fornitore indicatogli, di farglielo da questi consegnare e di lasciarlo in godimento per la durata prevista dal contratto.

Consegna del bene - denuncia dei vizi: la consegna del bene avviene con le modalità e nei termini concordati direttamente dall'Utilizzatore con il Fornitore; all'atto della consegna, l'Utilizzatore è tenuto a sottoscrivere il "verbale di consegna" nel quale attesta la conformità del bene a quello richiesto, il suo perfetto funzionamento, la sua rispondenza alle vigenti disposizioni di legge; l'Utilizzatore ha diritto di rifiutare la consegna, a condizione che eccepisca al Fornitore ogni suo inadempimento dandone tempestiva notizia alla Concedente.

Esonero da responsabilità della Concedente - legittimazione ad agire dell'Utilizzatore: in quanto intermediario finanziario, la Concedente è esonerata da tutte le responsabilità che riguardano il bene, i cui rischi sono, pertanto, assunti dall'Utilizzatore. Lo stesso Utilizzatore, senza interrompere o sospendere il pagamento dei canoni periodici, ha diritto di fare valere le proprie ragioni agendo, sia in via stragiudiziale che giudiziale, direttamente ed esclusivamente nei confronti del Fornitore.

Utilizzo e manutenzione dei beni: L'Utilizzatore deve usare i beni con la diligenza del buon padre di famiglia, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e delle istruzioni impartite dal Fornitore / Produttore, per l'uso proprio, senza apportare modifiche; egli è inoltre tenuto a custodire i beni, a curarne a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria, rivolgendosi al Fornitore o a terzi da questi autorizzati. Salvo espresso e preventivo consenso della Concedente, l'Utilizzatore non può cedere l'uso dei beni a terzi, a nessun titolo.

Spese, imposte, tasse e oneri: l'Utilizzatore è tenuto al pagamento di tutte le spese, le imposte, le tasse e gli oneri, esistenti o sopravvenuti, anche di tipo patrimoniale, aventi comunque relazione con il contratto e/o con la proprietà e l'impiego dei beni.

Obbligo di assicurazione: l'Utilizzatore, per tutta la durata del contratto, ha l'obbligo di coprire i beni con apposita polizza assicurativa, con clausola di vincolo a favore della Concedente, contro i rischi di responsabilità civile, incendio, furto ed eventi naturali; l'Utilizzatore può aderire alla "polizza in convenzione" proposta dalla Concedente.

Perdita e deterioramento del bene: l'Utilizzatore è responsabile della perdita e del deterioramento del bene, a qualsiasi causa dovuta, anche se a lui non imputabile, compresi il fatto di terzi, il caso fortuito o la forza maggiore. L'Utilizzatore è tenuto a comunicare alla Concedente ogni fatto o evento occorso dal bene, provvedendo a sporgere, entro i termini previsti, le relative denunce alla Compagnia di assicurazione e, se dovute, alle Autorità competenti. In caso di perdita totale e definitiva del bene, il contratto si scioglie e l'Utilizzatore è tenuto a corrispondere alla Concedente l'indennità all'uopo prevista; negli altri casi l'Utilizzatore è tenuto a far riparare il bene a regola d'arte. In tutti questi casi l'eventuale indennizzo assicurativo incassato dalla Concedente verrà retrocesso all'Utilizzatore o compensato con quanto da questi ancora dovuto.

Corrispettivo ed indicizzazione: l'Utilizzatore ha l'obbligo di corrispondere alle rispettive scadenze il corrispettivo dovuto in forza del contratto. Il corrispettivo inizialmente pattuito può subire modifiche a seguito della successiva variazione del prezzo di acquisto del bene ovvero per effetto della clausola di indicizzazione. In caso di indicizzazione, i canoni periodici di locazione finanziaria sono soggetti a revisioni con il procedimento descritto in contratto, in funzione dell'andamento dell'indice base indicato nel contratto stesso. In particolare, il tasso contrattuale sarà soggetto alle stesse variazioni (in+ o in-) dell'indice base e verrà applicato al capitale residuo, al fine della determinazione delle quote periodiche di canone a scadere.

Diritto di modificare unilateralmente le condizioni praticate: il Concedente ha la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'Art.1341, secondo comma, C.C.. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente all'Utilizzatore secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dall'Utilizzatore. La modifica si intende approvata ove l'Utilizzatore non receda, senza spese, dal contratto entro 60 giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, l'Utilizzatore ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate queste prescrizioni sono inefficaci, se sfavorevoli per l'Utilizzatore.

Facoltà di cessione del contratto: la Concedente ha facoltà di cedere a terzi il contratto; a tal fine, l'Utilizzatore dà il proprio preventivo assenso.

Scadenza del contratto - opzione di acquisto: alla scadenza del contratto, nel rispetto dei termini di preavviso ivi previsti, l'Utilizzatore ha facoltà di acquistare i beni al prezzo predeterminato e nello stato in cui si trovano. In caso di mancato esercizio della facoltà di acquisto e salvo che non venga concordata tra le parti la proroga del contratto, l'Utilizzatore ha l'obbligo di restituire i beni alla Concedente nel luogo e nei modi da questa indicati.

Clausola risolutiva espressa e penale di risoluzione: in caso di inadempimento dell'Utilizzatore al pagamento anche di un solo corrispettivo periodico o a uno degli obblighi espressamente richiamati nella "clausola risolutiva espressa", la Concedente ha facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante il semplice invio di una raccomandata a.r. A seguito della risoluzione del contratto per inadempimento dell'Utilizzatore, fermo restando l'obbligo dell'Utilizzatore di restituire i beni, la Concedente ha diritto di pretendere da questi, fatto salvo il maggior danno ed il ristorno delle spese giudiziarie, una penale di risoluzione, il cui importo, all'uopo indicato, è pari ai canoni scaduti e non pagati fino al momento della risoluzione, nonché di quelli a scadere attualizzati al tasso indicato, maggiorati del prezzo per l'opzione finale di acquisto e dedotto quanto ricavato dalla eventuale vendita del bene.

Foro competente: in deroga alle disposizioni del Codice di Procedura Civile per ogni causa derivante dal contratto sarà sempre competente il Foro di Milano.

LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO

DEFINIZIONI

- ☞ **concedente:** Intermediario Bancario o Finanziario creditore che concede il bene in locazione finanziaria;
- ☞ **utilizzatore:** Cliente debitore che utilizza il bene concessogli in locazione finanziaria;
- ☞ **soggetto convenzionato:** Intermediario Bancario o Finanziario o collaboratore esterno (agente in attività finanziaria, mediatore in attività creditizia, fornitore di beni e servizi) che, in virtù di una convenzione con l'intermediario preponente, offre fuori sede i suoi prodotti;
- ☞ **tasso leasing:** tasso interno di attualizzazione definito nella Sezione 3;
- ☞ **canone:** corrispettivo periodico della locazione finanziaria;
- ☞ **parametro d'indicizzazione:** un indice di riferimento del mercato monetario in funzione del quale viene variato il tasso contrattuale secondo le modalità indicate;
- ☞ **opzione d'acquisto:** facoltà dell'Utilizzatore di acquistare il bene al prezzo indicato, alla fine del contratto, a condizione che abbia adempiuto ad ogni obbligazione contrattuale a proprio carico;
- ☞ **valuta:** data di accredito e di addebito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi e passivi, rispettivamente, per il beneficiario e per il pagatore;
- ☞ **tasso di mora:** tasso dovuto per il ritardo pagamento di una somma di denaro;
- ☞ **foro competente:** Autorità Giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal Codice di Procedura Civile.

SEZIONE 1 - INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO

Teleleasing S.p.A. è un Intermediario Finanziario appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, con sede legale e amministrativa in Milano, Via Battistotti Sassi 11/A, sito internet www.teleleasing.it, direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A., capitale sociale € 9.500.000 interamente versato, riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato al 30 Giugno 2009 € 69.664.200, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 04615730019, partita IVA 13193770156, iscritto al N° 10979 dell'Elenco Generale ex Art. 106 del D.Lgs. 385/93 ed al N° 19256 - Codice ABI - dell'Elenco Speciale presso la Banca d'Italia.

Teleleasing S.p.A. ha istituito al proprio interno l'"Ufficio Reclami" (20133 Milano, Via Battistotti Sassi 11/A; telefono: 02 7006 4601; fax: 02 7000 9223; e-mail: ufficio.reclami@teleleasing.it), al quale l'Utilizzatore può inoltrare i propri reclami, cioè ogni atto con cui contesta in forma scritta - lettera, fax, e-mail - all'intermediario finanziario un suo comportamento o un'omissione.

L'intermediario finanziario si pronuncia sul reclamo entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo e indica, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l'adempimento. L'Utilizzatore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione da parte dell'intermediario finanziario può presentare ricorso all'"ABF - Arbitro Bancario Finanziario": a tale riguardo, accedere al sito www.arbitrobancariofinanziario.it o rivolgersi alle Filiali della Banca d'Italia o consultare la Guida pratica all'ABF messa a disposizione da Teleleasing S.p.A..

SEZIONE 1 BIS - INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Fornitore convenzionato: Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari N°2.
Il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

SEZIONE 2 - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

Per locazione finanziaria s'intende l'operazione di finanziamento posta in essere da una Banca o da un Intermediario Finanziario (Concedente) consistente nella concessione in utilizzo, per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire da parte del Concedente da un terzo Fornitore su scelta e indicazione del Cliente (Utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi, e con facoltà, al termine della durata contrattuale, di acquistare i beni al prezzo prestabilito ed eventualmente di concordare con il Concedente la proroga del contratto.

Fornitore ed Utilizzatore possono anche coincidere (c.d. lease-back).

La funzione economica dell'operazione è, quindi, di finanziamento anche se, in luogo di una somma di denaro, il Concedente mette a disposizione dell'Utilizzatore il bene da questi richiesto.

Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all'Utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni generalmente decorre dal momento della consegna del bene finanziato ovvero di altro evento contrattualmente indicato.

L'operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall'offerta di servizi aggiuntivi, quali la copertura assicurativa dei beni; l'Utilizzatore può aderire alla "polizza in convenzione" proposta dal Concedente, alle condizioni stabilite dalla polizza stessa.

I rischi tipici della locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad inadempimenti dell'Utilizzatore, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.

Sul piano contrattuale l'Utilizzatore, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del Concedente, nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene e/o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del Fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi (palesi ed occulti, originari e sopravvenuti) e/o i difetti di funzionamento, l'inidoneità all'uso cui il bene è destinato, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica e normativa.

A fronte dell'assunzione di tali rischi, l'Utilizzatore può agire direttamente nei confronti del Fornitore secondo quanto contrattualmente previsto.

Sul piano economico-finanziario, poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell'investimento dell'Utilizzatore, quest'ultimo si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile di pagare l'intero corrispettivo contrattuale.

Nei casi in cui l'ammontare dei canoni sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro, l'Utilizzatore si assume il connesso rischio di cambio.

Analogamente, qualora abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali, ad esempio, l'Euribor), l'Utilizzatore si assume il rischio che l'ammontare dei canoni possa aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un'operazione a canoni costanti per l'intera durata contrattuale, si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

SEZIONE 3 - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO E DELL'OPERAZIONE

Il corrispettivo di un'operazione di locazione finanziaria è determinato dalla struttura dell'operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, dalla quota eventualmente versata alla stipula, dalla durata della locazione, dal prezzo dell'opzione finale, dalla periodicità dei pagamenti, ecc..

Un parametro di riferimento per misurare l'onerosità di questo flusso di pagamenti è il "tasso leasing", definito nelle Istruzioni della Banca d'Italia come "il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi".

Il tasso di attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di TAN - tasso annuo nominale - sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno di 365 giorni composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti uguali fra di loro, avendo convenzionalmente assunto come origine dei tempi per l'attualizzazione dei flussi la data di decorrenza stabilita in contratto.

I TEGM - tassi effettivi globali medi delle operazioni di locazione finanziaria oggetto di questo Foglio Informativo rilevati ai sensi dell'Art. 2 della Legge 108/96 e pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sono i seguenti:

TEGM leasing del 2° trimestre 2010

Categoria operazioni	Classi di Importo In unità di Euro e relativi TEGM	
	0 - 25,000	> 25,000
Leasing strumentale	9,23	5,55
Leasing autoveicoli - aeronavale	10,73	8,77

Nella tabella sottostante sono riportati i tassi leasing nominali annui massimi praticati, ripartiti nelle classi di importo del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria.

Il tasso leasing nominale annuo praticato all'Utilizzatore per la specifica operazione - funzione, fra l'altro, del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell'operazione stessa - viene indicato in contratto.

Si precisa che, trattandosi di tassi globali medi rilevati sul sistema, il tasso effettivo globale praticato sulla singola operazione potrà anche essere superiore a quello pubblicato, ma non potrà in alcun caso essere superiore ai seguenti tassi soglia (determinati ai sensi della Legge 108/96 in misura pari al 150% dei corrispondenti tassi effettivi globali medi):

Tassi soglia leasing del 2° trimestre 2010

Categoria operazioni	Classi di importo In unità di Euro e relativi Tassi soglia	
	0 - 25.000	> 25.000
Leasing strumentale	13,845	8,325
Leasing autoveicoli - aeronavale	16,095	13,155

Parametri e Criteri di Indicizzazione

I canoni contrattualmente pattuiti sono determinati mediante un piano di "ammortamento finanziario", prendendo a base il valore del bene e degli eventuali servizi, decrementato dell'importo di natura finanziaria pagato alla stipula del contratto.

Se il tasso contrattuale è indicizzato, i canoni di locazione finanziaria sono soggetti a revisioni con il procedimento descritto in contratto, in funzione dell'andamento dell'indice base indicato nel contratto stesso.

In particolare, il tasso contrattuale sarà soggetto alle stesse variazioni (in più o in meno) dell'indice base e verrà applicato al capitale residuo ai fini della determinazione dei canoni a scadere.

ALTRI COSTI ED ONERI DELL'OPERAZIONE

BENI MOBILI

Indicizzazione	
Parametro di riferimento	Euribor 3 mesi 365/365
Valore al 27/03/2010	0,645
COSTI ED ONERI ACCESSORI (in Euro e al netto dell'IVA)	
Istruttoria	
Spese di Istruttoria	775
Supplemento istruttoria per operazioni di importazioni	250
Supplemento istruttoria per operazioni con più fornitori (oltre il primo)	100
Supplemento istruttoria per operazioni "agevolate"	1050
Altri Oneri ed Accessori	
Bolli	Importo di legge
Tasso di pre-locazione finanziaria	Euribor 3 mesi 365/365 + 5 punti
Assicurazione	A carico dell'Utilizzatore
Interessi di mora	Euribor 3 mesi 365/365 media mese precedente + 8 punti
Penale per risoluzione anticipata	Valore canoni a scadere attualizzato al tasso BCE oltre al prezzo di riscatto
Sostituzione beni in garanzia	250
Gestione sinistri	250
Variazioni anagrafiche e banca d'appoggio	50
Subentri	250
Rinegoziazioni contratti, proroghe	250
Spese incasso canoni	10
Spese insoluti su singolo canone	25
Spese per gestione contratto in contenzioso	100
Spese chiusura contratti	100
Dichiarazioni, autorizzazioni, permessi e simili richiesti dall'Utilizzatore e/o dalla legge	50
Copie conformi documenti	50
Spese di invio comunicazioni periodiche	Spese sostenute per l'invio
Rimborso spese per consegna copia contratto e documento di sintesi	50
Conteggio estinzione anticipata	35

VEICOLI

Indicizzazione	
Parametro di riferimento	Euribor 3 mesi 365/365
Valore al 27/03/2010	0,645
COSTI ED ONERI ACCESSORI (in Euro e al netto dell'IVA)	
Istruttoria	
Spese di Istruttoria	400
Supplemento istruttoria per operazioni di importazioni	250
Supplemento istruttoria per operazioni con più fornitori (oltre il primo)	100
Supplemento istruttoria per operazioni "agevolate"	1500
Altri Oneri ed Accessori	
Assicurazione	A carico dell'Utilizzatore
Interessi di mora	Euribor 3 mesi 365/365 media mese precedente + 8 punti
Penale per risoluzione anticipata	Valore canoni a scadere attualizzato al tasso BCE oltre al prezzo di riscatto
Richiesta sostituzione beni in garanzia	250
Gestione sinistri	300
Variazioni anagrafiche e banca d'appoggio	50

Subentri	500
Rinegoziazioni contratti, proroghe	250
Spese incasso canoni	8
Spese insoluti su singolo canone	25
Spese per gestione contratto in contenzioso	100
Spese chiusura contratti (incluso passaggio di proprietà)	900
Dichiarazioni, autorizzazioni, permessi e simili richiesti dall'Utilizzatore e/o dalla legge	100
Copie conformi documenti	50
Spese di invio comunicazioni periodiche	Spese sostenute per l'invio
Rimborso spese per consegna copia contratto e documento di sintesi	100
Spese di immatricolazione	450
Gestione contravvenzioni, tributi, sanzioni e recupero tasse automobilistiche	100
Conteggio estinzione anticipata	35
Agglomeramento dati c/o Pubblici Registri a seguito subentri/rinegoziazioni contratti/proroghe	400
Spese per duplicato certificato di proprietà	100

SEZIONE 4 - CLAUSOLE CONTRATTUALI REGOLANTI IL SERVIZIO E L'OPERAZIONE

Il contratto di locazione finanziaria è strutturato di norma in due parti: nella prima parte (Condizioni Particolari di Contratto), oltre alla descrizione del bene ed all'indicazione del suo Fornitore, sono indicati tutti i dati economici e finanziari di cui sopra, inclusi gli interessi di mora e l'eventuale parametro di indicizzazione; nella seconda parte (Condizioni Generali di Contratto) sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l'intero rapporto di locazione finanziaria con l'Utilizzatore. Di seguito si riporta una breve descrizione delle più significative clausole che costituiscono le Condizioni Generali di Contratto, facendo presente che in caso di contestazioni e/o controversie trova applicazione esclusivamente il contenuto delle singole clausole così come riportato nelle Condizioni Generali di Contratto. Tali clausole s'intendono valide per tutte le tipologie di beni (beni mobili registrati e non, immobili esistenti o da edificare), fatte comunque salve le clausole valide esclusivamente per determinati prodotti.

Obblighi del Concedente: provvedere all'acquisto o alla realizzazione del bene richiesto dall'Utilizzatore presso il Fornitore dallo stesso indicato, ed alla sua concessione in godimento per la durata contrattuale.

Consegna del bene; denuncia dei vizi: la consegna del bene avviene con le modalità e nei termini concordati direttamente dall'Utilizzatore con il Fornitore; all'atto della consegna, l'Utilizzatore è tenuto a sottoscrivere il "verbale di consegna" nel quale attesta la rispondenza del bene a quanto richiesto, il suo perfetto funzionamento, la sua conformità alle vigenti disposizioni di legge; l'Utilizzatore ha diritto di rifiutare la consegna, a condizione che eccepisca al Fornitore ogni suo inadempimento dandone tempestiva notizia al Concedente.

Anche nel caso di immobile esistente, l'Utilizzatore prende in consegna il bene direttamente dal Fornitore, intervenendo all'atto notarile di compravendita. Se il bene è da costruire, la consegna viene effettuata, ad avvenuta realizzazione, nei termini concordati direttamente dall'Utilizzatore con il Fornitore (Impresa Costruttrice/Realizzatrice).

Esonero da responsabilità del Concedente; legittimazione ad agire dell'Utilizzatore: in quanto Intermediario Finanziario, il Concedente è esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità che riguardi il bene, i cui rischi sono pertanto assunti dall'Utilizzatore; di conseguenza lo stesso Utilizzatore, senza poter interrompere né sospendere il pagamento dei canoni, ha diritto di fare valere le proprie ragioni agendo, sia in via stragiudiziale che giudiziale, direttamente ed esclusivamente nei confronti del Fornitore.

Utilizzo e manutenzione dei beni: l'Utilizzatore deve usare i beni con la diligenza del buon padre di famiglia, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e delle istruzioni del Fornitore/Produttore, per l'uso proprio, senza apportare modifiche; egli è inoltre tenuto a custodire i beni, effettuando a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria, rivolgendosi al Fornitore o a terzi da questi autorizzati.

Salvo espresso e preventivo consenso del Concedente, l'Utilizzatore non può cedere i beni a terzi, a nessun titolo.

Spese, imposte, tasse ed oneri: l'Utilizzatore è tenuto al pagamento di tutte le spese, le imposte, le tasse e gli oneri, esistenti o sopravvenuti, anche di tipo patrimoniale, aventi comunque relazione con il contratto e/o con la proprietà e l'uso dei beni.

Obbligo di assicurazione: l'Utilizzatore ha l'obbligo di assicurare i beni, per l'intera durata contrattuale, contro i rischi di responsabilità civile, incendio, furto ed eventi naturali, con vincolo a favore del Concedente; limitatamente ai rischi di incendio, furto ed eventi naturali, l'assicurazione può essere effettuata mediante la "polizza quadro" stipulata dal Concedente in qualità di contraente ed assicurato.

Perdita e deterioramento del bene: l'Utilizzatore è responsabile della perdita e del deterioramento del bene, a qualsiasi causa dovuti, anche se a lui non imputabili, compresi il fatto di terzi, il caso fortuito e la forza maggiore.

L'Utilizzatore è tenuto a comunicare al Concedente ogni fatto o evento occorso al bene, effettuando la relativa denuncia alla Compagnia di assicurazione e, se dovuta, alle Autorità competenti, entro i termini previsti.

In caso di perdita totale e definitiva del bene, il contratto si risolve e l'Utilizzatore è tenuto a corrispondere al Concedente l'indennità all'uopo prevista; negli altri casi, l'Utilizzatore è tenuto a far riparare il bene a regola d'arte. In entrambi i casi l'indennizzo assicurativo incassato dal Concedente verrà riconosciuto all'Utilizzatore o compensato con quanto da questi ancora dovuto.

Corrispettivo ed indicizzazione: l'Utilizzatore ha l'obbligo di pagare alle rispettive scadenze gli importi dovuti. Il corrispettivo inizialmente pattuito potrà subire modifiche a seguito della successiva variazione del prezzo di acquisto del bene ovvero per effetto della clausola di indicizzazione.

Per i beni da realizzare, il corrispettivo inizialmente pattuito potrà variare in funzione dei costi e degli oneri a consuntivo sostenuti dal Concedente.

Diritto di modificare unilateralmente le condizioni praticate: il Concedente ha la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 1341, secondo comma, C.C.. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali dev'esser comunicata espressamente all'Utilizzatore secondo modalità contenute in modo evidenziato la formula: «Proposta di modifica unilaterale del contratto», con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dall'Utilizzatore. La modifica si intende approvata ove l'Utilizzatore non receda, senza spese, dal contratto entro 60 giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, l'Utilizzatore ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate queste prescrizioni sono inefficaci, se sfavorevoli per l'Utilizzatore.

Diritto di recesso: l'Utilizzatore ha l'obbligo di informare tempestivamente il Concedente delle variazioni riguardanti il controllo del capitale sociale. Il Concedente ha facoltà di recedere dal contratto, con i medesimi effetti previsti in caso di risoluzione anticipata per fatto dell'Utilizzatore, nel caso in cui, nel corso del contratto stesso, venga a mutare il controllo del capitale sociale dell'Utilizzatore.

Facoltà di cessione del contratto: il Concedente ha facoltà di cedere il contratto a terzi: a tal fine, l'Utilizzatore dà il proprio preventivo assenso.

Scadenza del contratto; opzione d'acquisto: alla scadenza del contratto, nel rispetto dei termini di preavviso ivi previsti, l'Utilizzatore ha facoltà di acquistare i beni al prezzo predeterminato e nello stato in cui si trovano.

In caso di mancato esercizio della opzione di acquisto e salvo che non venga concordata tra le parti la proroga del contratto, l'Utilizzatore ha l'obbligo di restituire i beni al Concedente nel luogo e nei modi da questi indicati.

Clausola risolutiva espressa e penale di risoluzione: in caso d'inadempimento dell'Utilizzatore al pagamento di anche un solo canone o ad uno degli obblighi espressamente richiamati nella "clausola risolutiva espressa", il Concedente ha facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante invio di una raccomandata A.R..

A seguito della risoluzione del contratto per inadempimento dell'Utilizzatore, fermo restando il suo obbligo di restituire i beni, il Concedente ha diritto di pretendere da questi, fatto salvo il rimborso del maggior danno ed il ristoro delle spese giudiziarie, una penale di risoluzione, il cui importo sarà pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino al momento della risoluzione, nonché di quelli a cadere attualizzati al tasso indicato, maggiorati del prezzo per l'opzione finale d'acquisto e dedotto quanto ricavato dall'eventuale vendita del bene.

Foro competente: in deroga alle disposizioni del Codice di Procedura Civile, per ogni causa derivante dal contratto sarà sempre competente il Foro di Milano.

**OFFERTA PRESSO LO SPORTELLLO E FUORI SEDE:
PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING)**

Si consiglia una lettura attenta dei seguenti diritti prima di firmare il contratto.

PRIMA DI SCEGLIERE

- Avere a disposizione e portare con sé (o ricevere, per le offerte fuori sede) una **copia di questo documento**.
- Avere a disposizione e portare con sé (o ricevere, per le offerte fuori sede) il **foglio informativo** delle operazioni di locazione finanziaria, che ne illustra caratteristiche, rischi e tutti i costi.
- Ottenere **gratuitamente** e portare con sé una **copia completa del contratto e/o il documento di sintesi**, anche prima della conclusione e senza impegno per le parti.
- Conoscere il **tasso dell'operazione**: per i contratti di locazione finanziaria, in luogo del tasso di interesse è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e i relativi interessi.

AL MOMENTO DI FIRMARE

- Prendere visione del **documento di sintesi** con tutte le condizioni economiche, unito al contratto.
- Stipulare il **contratto in forma scritta**.
- Ricevere una copia del **contratto firmato** dall'intermediario e una **copia del documento di sintesi**, da conservare.
- Non avere **condizioni contrattuali sfavorevoli** rispetto a quelle pubblicizzate nel foglio informativo e nel documento di sintesi.
- Scegliere il **canale di comunicazione**, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni.

DURANTE IL RAPPORTO CONTRATTUALE

- Ricevere **comunicazioni sull'andamento del rapporto** almeno una volta l'anno, mediante un rendiconto e il documento di sintesi.
- Ricevere la proposta di qualunque **modifica unilaterale delle condizioni contrattuali** da parte dell'intermediario, se la facoltà di modifica è prevista nel contratto. La proposta deve pervenire con un preavviso di almeno 30 giorni e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro 60 giorni, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni.
- Ottenere a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta e anche dopo la chiusura, **copia della documentazione sulle singole operazioni** degli ultimi dieci anni.

ALLA CHIUSURA

- Ottenere la chiusura del contratto nei **tempi** indicati nel foglio informativo.
- Ricevere il **rendiconto** che attesta la chiusura del contratto e riepiloga tutte le operazioni effettuate.

RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE

- Il cliente può presentare un reclamo all'intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica (20133 Milano, Via Battistotti Sassi 11/A; e-mail: ufficioreclami@teleleasing.it). L'intermediario deve rispondere entro 30 giorni.
Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario.

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il M. M. 2010

prot. 67157

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 1 DIC. 2010 al _____

IL RESPONSABILE
